



*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# **3 B S.p.A.**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
AI SENSI DEL D.LGS. 08.06.2001 n. 231

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società  
in data 21.12.2023



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **Sommario**

<b>Glossario dei termini .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>8</b>
<b><u>CAPITOLO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI</u></b>	<b><u>8</u></b>
1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali	8
1.2 Le fattispecie di reato	8
1.3 L'apparato sanzionatorio	10
1.4 Le vicende modificative dell'Ente	12
1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese	13
1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente	13
1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dalla Società	14
1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni	15
<b><u>CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE STRUTTURA DELLA SOCIETÀ</u></b>	<b><u>37</u></b>
2.1 Premessa	37
2.2 L'attività e l'assetto organizzativo generale della Società	37
2.3 Il sistema di <i>governance</i> e poteri dei soggetti responsabili	40
2.4 Le Aree di operatività aziendale di 3 B S.p.A.	40
2.5 Le disposizioni specifiche per i gruppi di imprese	42
<b><u>CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE</u></b>	<b><u>44</u></b>
3.1 La costruzione del Modello	44
3.2 Analisi dei rischi	44
3.3 Predisposizione del Modello	45
3.4 I Processi Sensibili	47
<b><u>CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</u></b>	<b><u>48</u></b>
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	48
4.2 Statuto e regolamento dell'Organismo di Vigilanza	48
4.3 Segnalazioni e <i>reporting</i> verso l'Organismo di Vigilanza	49
<b><u>CAPITOLO 5 – SISTEMA DISCIPLINARE</u></b>	<b><u>50</u></b>
5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti	50
5.2 Misure nei confronti degli Amministratori	50
5.3 Misure nei confronti dei Sindaci	51
<b><u>CAPITOLO 6 - FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ</u></b>	<b><u>52</u></b>
6.1 Le aree di rischio dell'attività di 3 B S.p.A.	52
6.2 La procedura di adozione del Modello	53
6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse"	53
6.4 L'attività formativa e informativa	54
<b><u>CAPITOLO 7 - SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MOG</u></b>	<b><u>55</u></b>
7.1 Controllo di primo livello	55
7.2 Controllo di secondo livello	55
<b><u>CAPITOLO 8 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI</u></b>	<b><u>56</u></b>
8.1 Informazioni di carattere generale	56
8.2 Raccolta e conservazione delle informazioni	57
8.3 Segnalazioni di eventuali condotte illecite (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001)	57
<b>PARTE SPECIALE I – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>59</b>
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231)	59



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

2. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	63
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione	64
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione	67
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	69
6. Flussi informativi	69

**PARTE SPECIALE II – I REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ..... 71**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)	71
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	75
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita	76
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.	80
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	81
6. Flussi informativi	82

**PARTE SPECIALE III – DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI..... 84**

1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)	84
2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	85
3. Documenti recepiti dal Modello	86
4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori	88
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori	92
5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti	92
5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie	94
5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza	94
5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza	95
5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai lavoratori e alle altre parti interessate	95
6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	96
7. Flussi informativi	96

**PARTE SPECIALE IV – I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI IN AZIENDA E DEL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI..... 99**

1. Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)	99
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi	103
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali	104
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali	107



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	108
6. Flussi informativi	109
<b>PARTE SPECIALE V – REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>111</b>
1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	111
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	113
3. Documenti ricevuti dal Modello	114
4. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti	116
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente	117
5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti	117
5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie	118
6. Principi di comportamento	119
7. Indicazioni specifiche di comportamento	121
8. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	123
9. Flussi informativi	124
<b>PARTE SPECIALE VI – I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>	<b>126</b>
1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001)	126
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio	127
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria	128
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio	130
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	132
6. Flussi informativi	133
<b>PARTE SPECIALE VII – I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>134</b>
1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)	134
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio	138
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio	138
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio	140
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	142
6. Flussi informativi	142
<b>PARTE SPECIALE VIII – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.....</b>	<b>144</b>
1. Le fattispecie dei reati (art. 25-Duodecies del D.Lgs. 231/2001)	144
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Occupazione di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e Immigrazione clandestina	145
3. Documenti ricevuti dal Modello	146
4. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti	146
5. Principi di comportamento	147
6. Indicazioni specifiche di comportamento	148
7. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	149
8. Flussi informativi	149
<b>PARTE SPECIALE IX – I REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>151</b>
1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)	151



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari	158
3. Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati tributari	159
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies	161
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	165
6. Flussi informativi	165

## **Glossario dei termini**

**Aree sensibili** – Aree aziendali nell'ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**Attività sensibili** – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**Azienda** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da 3 B S.p.A. per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

**C.C.N.L.** – Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali.

**Collaboratori** – Soggetti che sono legati a 3 B S.p.A. da rapporti di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscono nell'interesse o in nome e per conto dell'Ente.

**Consulenti** – Soggetti che esercitano la loro attività in favore di 3 B S.p.A. in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**Decreto** – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

**Destinatari** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, *partners* di 3 B S.p.A. che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**Dipendenti** – Soggetti legati a 3 B S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**Documenti** – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

**Ente** – “3 B S.p.A.” (di seguito anche “3 B”).

**Linee guida** – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Giustizia a giugno 2021.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**Mappatura delle aree di rischio** – Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**Modello** – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Normativa di riferimento nazionale** – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**Normativa di riferimento dell’Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell’ambiente”.

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

**OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di verificare la sua adeguatezza.

**Operazione Sensibile** – Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili.

**P.A.** – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all’Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Partners** – Soggetti che affiancano 3 B S.p.A. in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. *partnership, joint venture*, appalti etc.).

**Portatori di interesse** – I soci, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di 3 B S.p.A. (es: procuratori, delegati).

**Reati** – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**Soci** – I proprietari di quote e/o azioni di 3 B S.p.A.

**Società** – 3 B S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie, 1 - 31040 Salgareda (TV), avente quale oggetto sociale: “*La produzione, la vendita, la commercializzazione e la lavorazione industriale di pannelli per mobili e per strutture per l’arredamento; la produzione, la vendita, la commercializzazione e la lavorazione industriale di mobili, di strutture per l’arredamento ed articoli affini nonché di accessori e componenti per l’industria del mobile e dell’arredamento. In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere qualsiasi attività commerciale, industriale ed immobiliare ritenuta dall’organo amministrativo necessaria od utile per il raggiungimento dello*



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

*scopo sociale; a tal fine potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere, fermo restando il disposto dell'art. 2361 codice civile, partecipazioni ed interessenze in altre società, enti o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio nonché compiere operazioni mobiliari e finanziarie, come pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale per obbligazioni anche di terzi non soci. Il tutto con esclusione dello svolgimento di qualunque attività qualificata dalla legge come attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico”.*

**Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di 3 B S.p.A. o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

**Successive integrazioni e modificazioni** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25.bis del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (introduzione art. 25 sexiesdecies); D.Lgs. 8 novembre 2021 (introduzione art. 25 octies.1); Legge 9 marzo 2022, n. 22 (introduzione art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies).

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).



## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1 – I riferimenti normativi**

#### **1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, ed emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell'Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio in quanto:

- l'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

#### **1.2 Le fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*;

- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*;
- abuso di informazioni (c.d. *Market abuse*, legge 62/2005) – il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies*;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) – il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*, ulteriormente integrato dalla Legge 186/2014;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies*;
- reati informatici e trattamento illecito di dati – la legge 48/2008 ha inserito l'art. 24-*bis* nel D.Lgs. 231/2001;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*.1;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*decies*;
- reati ambientali – il D.Lgs. 121/11 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, ulteriormente integrato dalla Legge 68/2015;
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109/12 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;
- reati tributari – la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*;
- contrabbando – il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*.
- reati contro il patrimonio culturale – la Legge 22/2022 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septiesdecies*.
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – la Legge 22/2022 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodevicies*.

### **1.3 L'apparato sanzionatorio**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

#### ***i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria***

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità*



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

*economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'articolo 12 D. Lgs. n. 231/2001, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**ii) Le Sanzioni Interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito Dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);
- in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ii) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - iii) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001). Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

**iii) La Confisca**

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna**

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

**1.4 Le vicende modificative dell’Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «*dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all’Ente «*risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*».

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all’Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell’Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l’Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell’Ente: il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all’Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l’Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell’Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati

realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) dell'Ente scisso sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;

- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese**

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità.

Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto.

Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla holding del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

### **1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- 1°) l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- reati della specie di quello verificatosi;
- 2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - 3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);
  - 4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

### **1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dalla Società**

Nell'elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 3 B S.p.A. si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia il 21 luglio 2014, integrate per i reati tributari e contrabbando, con le nuove Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia l'8 giugno 2021.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull' idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex* D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella Parte Speciale delle Linee Guida).

## **1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni**

Alla data di revisione del presente Modello Organizzativo il Decreto contempla i seguenti reati presupposto:

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617- quater c.p.</b>)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-bis c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-ter c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-quater c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b>)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Falsità nei documenti informatici (<b>art. 491 - bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (<b>art. 640-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata</b></p>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)</p> <p>Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-fer, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (<b>art. 321 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Traffico di influenze illecite ( <b>art. 346 bis c.p.</b> )	Fino a duecento quote	NO
<b>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( <b>art. 453 c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete ( <b>art. 454 c.p.</b> )  Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( <b>art. 460 c.p.</b> )  Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ( <b>art. 461 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false ( <b>art. 455 c.p.</b> )	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( <b>art. 459 c.p.</b> )	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali ( <b>art. 473 c.p.</b> )  Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( <b>art. 474 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (<b>art. 457 c.p.</b>)</p> <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (<b>art. 464, co. 2, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (<b>art. 464, co. 1, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	
<p><b>Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio</b></p>		
<p><b>REATI-PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (<b>art. 516 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (<b>art. 517 c.p.</b>)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (<b>art. 517-ter c.p.</b>)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (<b>art. 517- quater c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513-bis c.p.</b>)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (<b>art. 514 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a ottocento quote</p>	<p>-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>(1)</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a trecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossessanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) <sup>(2)</sup>	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a seicentossessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentossessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che	

<sup>(1)</sup> La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

<sup>(2)</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<b>(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) <sup>(3)</sup></b>	sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci ( <b>art. 2625, co. 2, c.c.</b> ) Indebita restituzione dei conferimenti ( <b>art. 2626 c.c.</b> ) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( <b>art. 2628 c.c.</b> ) Formazione fittizia del capitale ( <b>art. 2632 c.c.</b> )	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio ( <b>art. 2637 c.c.</b> ) Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( <b>art. 2629-bis c.c.</b> )	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi " <i>dà o promette denaro o altra utilità</i> " ( <b>art. 2635, co. 3, c.c.</b> )	Da duecento a quattrocento quote	
<b>Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

<sup>(3)</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d.lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi - interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	
<b>Art. 25-<i>quater</i>.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( <b>583-bis c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<b>Art. 25-<i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale</b>		



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE <sup>(4)</sup>
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro <b>corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</b></p> <p>Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (<b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b>)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (<b>art. 600-quater c.p.</b>)</p> <p>Adescamento di minorenni (<b>art. 609-undecies c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (<b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (<b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b>)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (<b>art. 600 quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (<b>art. 600 c.p.</b>)</p> <p>Tratta di persone (<b>art. 601 c.p.</b>)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (<b>art. 602 c.p.</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	
<b>Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato</b>		
REATI-PRESUPPOSTO <sup>(5)</sup>	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<sup>(4)</sup> Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

<sup>(5)</sup> L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<p>Abuso di informazioni privilegiate (<b>art. 184 d.lgs. 58/1998</b>)</p> <p>Manipolazione del mercato (<b>art. 185 d.lgs. 58/1998</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>
<p><b>Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b></p>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 (<b>art. 589 c.p.</b>)</p>	<p>Mille quote</p>	<p>Per almeno tre mesi e non più di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (<b>art. 589 c.p.</b>)</p>	<p>Da duecentocinquanta a cinquecento quote</p>	
<p>Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (<b>art. 590, co. 3, c.p.</b>)</p>	<p>Non superiore a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b></p>		

sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Ricettazione (<b>art. 648 c.p.</b>)</p> <p>Riciclaggio (<b>art. 648-bis c.p.</b>)</p> <p>Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648-ter c.p.</b>)</p> <p>Auto riciclaggio (<b>art. 648-ter.1 c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (<b>art. 171, co. 1, lett. a-bis co. 3, l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale del software e delle banche dati (<b>art. 171 -bis l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (<b>art. 171-ter l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (<b>art. 171 -septies l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (<b>art. 171-octies l. 633/1941</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non oltre 1 anno:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Disastro ambientale ( <b>art. 452-quater c.p.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)  <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452-quinquies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	NO
Associazione per delinquere finalizzata al l'inquinamento e/o al disastro ambientale ( <b>art. 452 – octies c.p.</b> )	Da trecento a mille quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radio attività ( <b>art. 452 –sexies c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art 727-bis c.p.</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali ( <b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 3, 5, primo periodo, e 13</b> )	NO
	Da duecento a trecento quote ( <b>co. 2, 5, secondo periodo, 11</b> )	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 260 d.lgs. 152/2006</b> )	Da trecento a cinquecento quote ( <b>co. 1</b> )	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
	Da quattrocento a ottocento quote ( <b>co. 2</b> )	
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti ( <b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. a, e 6, primo periodo</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 3, secondo periodo</b> ) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del <b>comma 3, secondo periodo</b> , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Reati in materia di bonifica dei siti ( <b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 2</b> )	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( <b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 4, secondo periodo</b> )	
Traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <b>art. 260-bis d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 8, secondo periodo</b> )	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>l. 150/1992</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera ( <b>art. 3, co. 6, l. 549/1993</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art.</b>		



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<b>279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</b>	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi <b>(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</b>		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque <b>(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)</b>	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque <b>(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</b>	Da duecento a trecento quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento <b>(art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</b>	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<b>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia</b>		



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra (art. 5, co. 2, l. 167/2017)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
<p><b>Art. 25-<i>quaterdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b></p>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Offerta di denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>Abusivo esercizio dell'organizzazione di (i) giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, (ii) scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), (iii) organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.</p>	<p>Per i delitti, fino a cinquecento quote.</p> <p>Per le contravvenzioni, fino a duecentosessanta quote.</p>	<p>Per i delitti si applica sanzione interdittiva previste dall'articolo 9 comma 2, non inferiore a un anno.</p>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere <sup>6</sup> (art. 4 del d.lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d.lgs. 74/2000)	Fino al 400 quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quarter del d.lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
<b>Art. 25 – <i>sexiesdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Contrabbando</b>		
<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nelle zone extra – doganali (art. 286 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>(6)</sup> Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973)</li> <li>• Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>		
--	--	--

**Art. 25 – septiesdecies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	Da cento a quattrocento quote	
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di	Da trecento a settecento quote	



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)		
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	Da trecento a settecento quote	
<b>Art. 25 – duodecies d.lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>• Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</li> </ul>	Da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
<b>Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416 c.p.</b>)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b>)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la</p>



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

		commissione dei reati- presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina ( <b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998</b> )	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> ) Favoreggiamento personale ( <b>art. 378 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **Capitolo 2 – Descrizione struttura della Società**

### **2.1 Premessa**

3 B S.p.A. nel dicembre del 2018, con decisione del proprio Consiglio di Amministrazione, aveva inteso intraprendere un percorso finalizzato all'obiettivo di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei propri lavoratori e prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, redigendo ed implementando un Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito anche "MOG") idoneo a tutelare le responsabilità in capo all'ente societario così come previsto dall'entrata in vigore nell'ordinamento nazionale del D.Lgs. 231/01.

Fin da quel tempo la Società, attraverso i suoi organi supremi, si era riproposta di voler estendere in futuro il campo di applicazione del MOG ad ulteriori aree reato consapevole che, una volta assicurata e consolidata un'adeguata copertura delle tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro alla propria organizzazione aziendale, fosse opportuno agire in tal senso.

Essendo volontaria la decisione di voler costituire e correttamente attuare un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire od esimere responsabilità societarie nel caso si concretizzino violazioni che determinino reati oggetto del suo campo di applicazione, il C.d.A. ha ritenuto, con delibera del 20 dicembre 2022, di conferire mandato alla Direzione Generale di procedere ad espandere i contenuti del MOG ad ulteriori reati presupposto.

Ciò in considerazione del fatto che 3 B S.p.A. ha raggiunto dimensioni, fatturato e numero di addetti da rendere opportuna un'estensione del MOG, che opera nel settore industriale del mobile potenzialmente sensibile alla tutela di numerose delle aree reato man mano aggiuntasi al campo di applicazione del D. Lgs. 231/01 e infine della maggiore attenzione che l'operare nel mercato globale impone su questa tematica.

Il complesso di disposizioni contenute nel presente rinnovato MOG è costituito da una serie di regole organizzative, gestionali e comportamentali che, se correttamente attuate, possono costituire esimente per la Società attuatrice dalle responsabilità ad essa adducibili consentendo di poter dimostrare che la medesima non abbia tratto interesse e vantaggio dalla commissione dei reati colposi e dolosi da parte di qualsiasi componente dell'organizzazione aziendale.

Il nuovo Modello di Organizzazione e Gestione è strutturato in relazione alle specificità di 3 B S.p.A. ed a quelle del proprio mercato di riferimento e finalizzato alla tutela dell'ente e di tutti i componenti dell'organizzazione.

A tal fine nella Parte Speciale del MOG trova luogo un sistema di protocolli interni di comportamento, che ne costituiscono parte integrante e sono riferiti ad ognuna delle aree reato oggetto di tutela che si è ritenuto di introdurre, con l'intento di dotare i soggetti attuatori di idonei strumenti per conseguire gli obiettivi di tutela dichiarati dall'Ente Societario.

### **2.2 L'attività e l'assetto organizzativo generale della Società**

3 B S.p.A. è una industria del settore legno arredamento, in particolare specializzata nella



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

produzione di ante, accessori, mobili ed elementi vari per il settore del mobile in parte minore a proprio marchio e in parte maggioritaria per conto di grossi gruppi internazionali.

L'attività principale viene svolta nel sito produttivo di Via delle Industrie Salgareda (TV), che è anche la sede legale della società. Il sito è composto da più fabbricati adibiti a diverse funzioni ed occupa un'area di circa 200.000 m<sup>2</sup> di cui circa 110.000 sono coperti, ed è in progressiva ulteriore espansione.

Sono inoltre da annoverare i seguenti siti

Unità Locale n. TV/2 Via delle Industrie, 2/4 - 31040 Salgareda (TV).

Unità Locale n. TV/4 Via delle Industrie, 4/B - 31040 Salgareda (TV).

Unità Locale n. TV/10 Via delle Industrie, 4/A - 31040 Salgareda (TV).

Unità Locale n. TV/11 Via Calnuova, 18 - 31040 Salgareda (TV).

Unità Locale n. TV/12 Via Provinciale Est, 17 - 31040 Salgareda (TV).

Unità Locale n. PN/1 Via Murano, 5 - 33078 San Vito Al Tagliamento (PN).

Unità Locale n. VE/4 Via Sandro Pertini, 20 - 30020 Annone Veneto (VE).

La Società cura l'intero ciclo dalla produzione alla commercializzazione e vendita di semilavorati e prodotti finiti.

Il processo produttivo consiste in sintesi nelle seguenti attività:

- Ricevimento e magazzino prodotti in ingresso;
- Lavorazione pannello grezzo
- Nobilitazione mediante applicazione di foglia polimerica
- Finitura prodotto (es forature)
- Confezionamento
- Magazzino prodotto finito e spedizione ai clienti;

I dipendenti diretti sono ad oggi circa 500 lavoratori dipendenti ai quali si aggiungono circa 150 lavoratori somministrati.

Le attività produttive sono strutturate tramite macchinari e linee produttive, alcuni ad elevata automazione, ma sussiste anche la componente delle lavorazioni manuali da parte di operatori data la tipologia e l'alto pregio del prodotto. L'apporto manuale dei lavoratori si verifica soprattutto nelle seguenti attività:

- Carico, scarico e controllo qualità nelle linee di nobilitazione in pressa;
- Rifinitura particolari al reparto grezzo
- Ritocchi e rilavorazioni;
- Imballaggio articoli di grandi dimensioni.

Dal punto di vista del prodotto e del processo, il sistema di gestione implementato da 3 B S.p.A. si basa sulle seguenti norme internazionali con lo scopo di:

- ISO 9001 – garantire la qualità dei prodotti e la soddisfazione del cliente;
- ISO 14001 – rispettare l'ambiente;
- ISO 45001 – rendere disponibile ai lavoratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- ISO 50001 – migliorare l'efficienza energetica dell'organizzazione;
- ISO 28000 – mantenere la sicurezza della catena di approvvigionamento;
- FSC® (numero licenza FSC-C100194 DNVCO-000295) e PEFC (numero licenza PEFC/18-



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

31-636 2015-SKM-PEFC-108) – utilizzare materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e garantirne la rintracciabilità attraverso la catena di custodia.

3 B S.p.A. è attenta a fornire ai propri clienti prodotti di qualità perseguendo lo sviluppo e la continuità del business sostenibili ed etici, in armonia con il contesto in cui opera e nel pieno rispetto della legislazione applicabile e degli accordi presi con le parti interessate; a tal fine ha adottato un “Sistema di Gestione Integrato” quale strumento valido per perseguire gli obiettivi ed il miglioramento continuo.

In tale quadro la direzione di 3 B S.p.A. è impegnata a:

- identificare i rischi e le opportunità, definendo le azioni di mitigazione e di miglioramento;
- soddisfare i requisiti legislativi e altri obblighi di conformità presi nei confronti delle parti interessate;
- garantire la disponibilità al dialogo aperto con i propri clienti, fornitori, terzi interessati e autorità;
- mantenere il proprio sistema di gestione e migliorare le prestazioni in modo continuo;
- prevenire l’inquinamento e proteggere tutte le matrici ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, rumore, produzione di rifiuti e utilizzo di materiale riciclato;
- gestire in modo efficiente l’energia, attraverso il monitoraggio continuo dei propri processi e la valorizzazione delle performance energetiche in fase di progettazione e acquisto di beni e servizi;
- fornire ambienti di lavoro sicuri e salubri, eliminando i pericoli e riducendo i rischi, al fine di prevenire incidenti, infortuni e malattie;
- consultare e rendere partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti;
- adottare le azioni necessarie per affrontare le minacce alle security, preservare le merci prodotte e trasportate;
- gestire i possibili incidenti di security e altre situazioni di emergenza;
- implementare il massimo sforzo delle proprie risorse per evitare di ricevere e immettere sul mercato prodotti o materiali di legno o di origine legnosa che non rispettino le politiche di gestione forestale sostenibile di FSC® e PEFC;
- promuovere l’adozione di comportamenti coerenti con la presente politica da parte di fornitori, imprese che lavorano per conto dell’azienda, clienti e utilizzatori finali dei propri prodotti;
- mettere a disposizione le risorse necessarie per l’applicazione dei principi qui contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi definiti internamente.

La Società ha inoltre fatto propri i principi di lavoro etico e di trasparenza e fiducia nella conduzione del business, tra cui i più importanti sono:

- non impiegare lavoro minorile, lavoro forzato o obbligatorio;
- rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- assicurare che non ci sia discriminazione in materia di impiego e professione;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- contrastare la corruzione.

La Società è attualmente in possesso delle seguenti certificazioni volontarie e correlati protocolli gestionali funzionali all'attuazione del presente MOG, nelle varie aree reato oggetto di tutela e copertura:

- **ISO 9001** Certificato da un ente di terza parte dal 16/01/1998;
- **ISO 14001** Certificato da un ente di terza parte dal 25/10/2010;
- **ISO 45001** Certificato da un ente di terza parte dal 28/01/2020;
- **ISO 50001** Certificato da un ente di terza parte dal 22/12/2021;
- **ISO 28000** Certificato da un ente di terza parte dal 02/11/2020.

### **2.3 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo di 3 B S.p.A., ne controlla l'attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione anche attraverso i suoi delegati) è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società compete ad ogni consigliere delegato e ad ogni procuratore in considerazione dei poteri assegnati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La direzione della società è affidata ad un Direttore Generale (*Managing Director*) nominato dal Consiglio di amministrazione, i cui poteri sono dettagliatamente definiti nell'atto di nomina, il quale sovrintende a tutte le attività di *Management* di natura tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria della società.

### **2.4 Le Aree di operatività aziendale di 3 B S.p.A.**

La struttura operativa di 3 B S.p.A. (cfr. Allegato 1) è ripartita nei seguenti Settori / Uffici:  
Ufficio amministrazione, finanza, controllo e legale;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Ufficio Commerciale e Marketing;  
Ufficio *Information&Communication Technology*;  
Ufficio HSE;  
Ufficio HR;  
Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità;  
Ufficio Servizi Generali;  
Ufficio Ricerca e Innovazione;  
Ufficio Acquisti;  
Ufficio Sviluppo Progetti Strategici  
Ufficio Ingegneria:

- Ingegneria di Prodotto
- Ingegneria di Processo
- Lancio nuovi prodotti
- Facility

Ufficio Programmazione della Produzione  
Ufficio Logistico:

- Reparto logistico accettazione e spedizione
- Logistica sede di Annone Veneto

Ufficio Qualità  
Ufficio Produzione:

- Reparto Grezzo
- Reparto 4 Lati
- Reparto 3 B Lux
- Reparto Imballo
- Reparto Manutenzione
- Technologies
- Reparto sede staccata San Vito al Tagliamento

L'attività si svolge presso lo stabilimento sito in Via delle Industrie, 1 - 31040 Salgareda (TV), sede legale e sito produttivo, nonché presso le seguenti sedi secondarie e unità locali:

Unità Locale n. TV/2 Via delle Industrie, 2/4 - 31040 Salgareda (TV).  
Unità Locale n. TV/4 Via delle Industrie, 4/B - 31040 Salgareda (TV).  
Unità Locale n. TV/10 Via delle Industrie, 4/A - 31040 Salgareda (TV).  
Unità Locale n. TV/11 Via Calnuova, 18 - 31040 Salgareda (TV).  
Unità Locale n. TV/12 Via Provinciale Est, 17 - 31040 Salgareda (TV).  
Unità Locale n. PN/1 Via Murano, 5 - 33078 San Vito Al Tagliamento (PN).  
Unità Locale n. VE/4 Via Sandro Pertini, 20 - 30020 Annone Veneto (VE).



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **2.5 Le disposizioni specifiche per i gruppi di imprese**

Nel citato ultimo aggiornamento delle Linee Guida del Giugno 2021, capo V recante “*La responsabilità da reato nei gruppi di imprese*”, al punto 4 vengono fornite una serie di indicazioni di condotta e gestionali sul tema a cui si è ispirata la presente versione aggiornata del MOG e che di seguito si elencano; ciò in quanto 3 B S.p.A. in data 8 novembre 2021 ha acquisito il 100% del capitale sociale di ARKO S.p.A., un’industria del settore del legno che produce elementi per mobili.

Nello specifico:

- ogni MOG delle società del gruppo è stato realizzato in autonomia e calibrato sulla singola specifica realtà organizzativa;
- ogni società del gruppo ha nominato un proprio autonomo OdV distinto anche nei suoi componenti.

Nell’esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di una corretta gestione societaria e imprenditoriale, la Società controllante 3 B S.p.A. ha promosso l’adozione e l’efficace attuazione da parte della Società controllata ARKO S.p.A. di un proprio MOG, indicando ad essa la struttura complessiva, quella del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi da adeguare alla specificità aziendale.

In tale contesto, è contemplato che la Società controllante 3 B S.p.A. possa fornire alla Società controllata ARKO S.p.A. supporti di natura consulenziale di tipo operativo, volti ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio del proprio MOG, nonché su richiesta, anche una funzione di *Internal Auditing*, purché indipendente ed avente l’obiettivo di promuovere una complessiva coerenza di approccio rispetto agli indirizzi del gruppo, sempre e comunque nel rispetto della singola autonomia decisionale.

Si stabilisce inoltre che possono essere definiti idonei canali di comunicazione tra la Società controllante e la Società controllata finalizzati a reciproci aggiornamenti circa lo stato di attuazione del MOG da ciascuno adottato, eventuali violazioni e sanzioni applicate e modifiche effettuate a seguito dell’introduzione di nuovi reati-presupposto.

3 B S.p.A. in quanto capogruppo è legittimata infine a promuovere uno scambio di informazioni tra gli organi e funzioni aziendali deputate all’attuazione o all’aggiornamento del MOG in caso di novità normative o modifiche organizzative di interesse del gruppo.

Sempre relativamente alle interazioni possibili tra Società controllante 3 B S.p.A. e Società controllata ARKO S.p.A., in ordine all’attività dei rispettivi Organismi di Vigilanza (OdV) è ammissibile che essi si scambino informazioni a fine conoscitivo utili alla propria attività di prevenzione, incentrati per esempio sulla definizione delle azioni programmate e compiute, sulle iniziative assunte, sulle misure predisposte e sulle eventuali criticità riscontrate nell’attività di vigilanza.

A titolo esemplificativo, nel rispetto dell’indipendenza e della pariteticità degli OdV e della riservatezza delle informazioni afferenti alle singole società del gruppo, potrà essere valutata l’opportunità di prevedere scambi di informazioni tra essi circa:

- le principali verifiche pianificate;



***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

- le relazioni periodiche relative alle attività svolte predisposte per i rispettivi C.d.A.;
- la programmazione annuale generale degli incontri previsti per la propria attività di vigilanza;
- l’eventuale organizzazione di riunioni congiunte tra OdV con cadenza periodica (per esempio annuale), finalizzate alla formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai singoli MOG.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**Capitolo 3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione**

**3.1 La costruzione del Modello**

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle “Linee Guida di Confindustria”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

Preliminarmente si è proceduto all’identificazione dei Processi Sensibili, attuata attraverso l’esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l’eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di 3 B S.p.A. allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

**3.2 Analisi dei rischi**

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (c.d. “*as-is analysis*”).

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata la Società per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L’analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. “*gap analysis*”).

Quest’ultima, infatti, è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

L’Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell’Ente, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

### **3.3 Predisposizione del Modello**

Il presente Modello è costituito da una “**Parte Generale**”, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole “**Parti Speciali**” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali” attualmente previste sono le seguenti:

- la “Parte Speciale **I**”, denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **II**”, denominata “Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **III**”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **IV**” denominata “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **V**”, denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **VI**” denominata “Reati contro l’industria ed il commercio” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *bis.1* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **VII**” denominata “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **VIII**” denominata “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **IX**” denominata “Reati tributari”, la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *quinqesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

#### ***i) La funzione del Modello***

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono a 3 B S.p.A. di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di 3 B S.p.A. nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

**ii) Il Modello nel contesto dell'Ente**

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a) gli organigrammi aziendali (Allegato n. 1);
- b) il Codice Etico (Allegato n. 2);
- c) il Codice Disciplinare (Allegato n. 3);
- d) le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i Processi Sensibili delle specifiche aree di rischio reato;
- e) in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario della Società.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

**iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso**

3 B S.p.A. ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Il Consiglio di Amministrazione ratifica



***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dall'Amministratore Delegato devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

### **3.4 I Processi Sensibili**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività della Società, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati ambientali;
- reati contro Industria e Commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà della Società.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.



## **Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (OdV)**

### **4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza**

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida tali requisiti richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso);
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative – ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, *“privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

L’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun Dipendente e/o consorziato di 3 B S.p.A. potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

### **4.2 Statuto e regolamento dell’Organismo di Vigilanza**

3 B S.p.A. ha adottato, contestualmente al Modello, uno Statuto dell’Organismo di Vigilanza con la funzione di disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell’Organismo (es.: modalità di nomina e revoca, durata in carica, ecc.) ed i requisiti soggettivi dei suoi componenti, di definire i compiti dell’Organismo e di attribuire allo stesso i relativi poteri (Allegato 4).

Una volta insediato, l’Organismo di Vigilanza procederà all’adozione di un proprio Regolamento



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

per la disciplina delle attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, di verifica e controllo, nonché per la definizione di tutti gli aspetti attinenti la continuità d'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc. (cfr. Linee Guida di Confindustria, pag. 29).

### **4.3 Segnalazioni e reporting verso l'Organismo di Vigilanza**

Come meglio indicato al successivo Capitolo 8, all'OdV devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

L'OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di 3 B S.p.A. in ordine ai reati previsti dal citato Decreto. In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

3 B S.p.A. ha adottato una apposita procedura per la raccolta delle segnalazioni – conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 n. 63) in materia di *Whistleblowing* – inserita come Allegato 5.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV allegata al presente Modello.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **CAPITOLO 5 – SISTEMA DISCIPLINARE**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce infatti – ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 – un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

### **5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti**

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato 3) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva. Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari. In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, 3 B S.p.A. ha portato a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

### **5.2 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.



*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

### **5.3 Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **Capitolo 6 - Funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno della Società**

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irraggiungibili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di 3 B S.p.A. in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dalla Società.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività di 3 B S.p.A., potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

### **6.1 Le aree di rischio dell'attività di 3 B S.p.A.**

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre all'Amministratore Delegato le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della “mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali”.

## **6.2 La procedura di adozione del Modello**

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; l'Amministratore Delegato provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Nel “periodo transitorio”, intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

## **6.3 La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”**

Per portatori di interesse dell'Ente devono intendersi:

- i Soci;
- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato;
- i Sindaci;
- i Dipendenti e/o Collaboratori della Società;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell'Ente;
- i consulenti, i tecnici esterni e i *Partners*.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

3 B S.p.A. opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

Tutti gli appaltatori, i fornitori e gli altri soggetti che interagiscono con la Società devono essere informati circa i contenuti e gli obiettivi del MOG, con modalità e contenuti conformi al tipo di rapporto da essi avente con la Società.

A tal fine, l'Ente si impegna a pubblicare sul proprio sito web il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice Etico e a provvedere all'invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti dell'Ente.

3 B S.p.A. provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico *iter* di divulgazione condiviso ed approvato dall'OdV.

#### **6.4 L'attività formativa e informativa**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del MOG deve essere effettuata in maniera differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della sussistenza o meno di funzioni di rappresentanza nei confronti della Società.

In particolare, devono essere garantiti livelli diversi di formazione attraverso idonei strumenti di diffusione ai diversi componenti dell'organizzazione in base al loro ruolo (Dirigenti, Preposti e Lavoratori) e funzione (operanti o meno nell'area reato sensibile oggetto del protocollo gestionale).

I moduli formativi devono presentare un contenuto minimo comune relativo al campo di applicazione del MOG, ai suoi elementi costitutivi, alle singole fattispecie di reato che si propone di prevenire, ai comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento delle violazioni.

In aggiunta ai sopra citati aspetti comuni, ogni singolo programma di formazione deve essere modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari al pieno rispetto dei contenuti del MOG in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei destinatari.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria da parte di tutti i componenti dell'organizzazione aziendale e l'onere di assicurare l'effettiva partecipazione dei destinatari è compito dei soggetti interni a ciò deputati dalla Società.

L'OdV ha il compito di verificare i contenuti dei moduli informativi e formativi nonché dell'avvenuta effettuazione delle fasi formative.

Per i soggetti neoassunti, o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con l'Ente, dovrà essere somministrata un'informativa iniziale riguardante contenuti e finalità del Modello Organizzativo seguita da una formazione specifica modulata in funzione del proprio ruolo aziendale.



## **Capitolo 7 - Sistema di vigilanza e controllo del MOG**

Il sistema di verifica dell'attuazione del presente MOG adottato dalla Società, e del mantenimento nel tempo della sua adeguatezza ed efficacia delle misure ivi adottate, è basato su due livelli di controllo, come di seguito descritto.

### **7.1 Controllo di primo livello**

Il primo livello di monitoraggio consiste in un controllo tecnico-operativo che deve essere effettuato ad opera dell'intera organizzazione aziendale interna (Consiglio di Amministrazione, Direttore generale, dirigenti, responsabili, ecc.) ed esterna che gravita intorno della Società (Consulenti e Fornitori esterni), ognuno nell'ambito del proprio livello e delle proprie responsabilità secondo quanto indicato dei singoli protocolli gestionali adottati nelle Parti Speciali del presente MOG, a cui si rinvia per i dettagli.

### **7.2 Controllo di secondo livello**

Il secondo livello di controllo, demandato alla competenza dell'OdV e di eventuali soggetti deputati riconducibili all'Organismo e da esso incaricati sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nello Statuto, consiste in una periodica attività di verifica della funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione al campo di applicazione del MOG.

Il Regolamento dell'OdV, a cui si fa rinvio per i dettagli, descrive le modalità con cui sono programmate e svolte tali verifiche ed eventuali flussi informativi previsti da e verso l'Organismo. L'OdV ha facoltà di effettuare controlli straordinari in qualsiasi momento, richiedendo ed ottenendo la documentazione utile allo svolgimento della sua attività.

In particolare, il controllo di secondo livello deve essere espletato:

- svolgendo verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutando l'efficacia delle procedure ed istruzioni operative in vigore e, se del caso, richiedendo la redazione ed implementazione di ulteriori;
- esaminando eventuali segnalazioni pervenute;
- esaminando i report ricevuti dal *Management*, come previsti nei vari protocolli contenuti e descritti nelle parti speciali del presente MOG.

Le funzioni aziendali interne referenti sono tenute a collaborare al controllo di secondo livello soddisfacendo le richieste dell'OdV e fornendo la documentazione e le informazioni in loro possesso.



## **Capitolo 8 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni**

### **8.1 Informazioni di carattere generale**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità a carico di 3 B S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale:

- i Dipendenti e gli Organi Societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni, da chiunque commesse e, in particolare, le notizie relative:
  - a) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
  - b) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.
- gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei Dipendenti di 3 B S.p.A.;
- consulenti, Soci e *Partners* saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative ad una violazione (o presunta violazione) del Modello nei limiti e con le modalità contrattualmente previste;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal capitolo intitolato "*Il sistema disciplinare*". L'Organismo di Vigilanza non è obbligato a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che non presentino ragionevoli elementi di veridicità e rilevanza rispetto all'attuazione del Modello;
- ai segnalanti in buona fede sarà assicurata la riservatezza della loro identità;
- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte e sempre che si tratti di atti o fatti relativi alle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
  - a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano 3 B S.p.A., i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Consortili;
  - b) le richieste di assistenza legale inoltrate all' Ente dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
  - c) i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
  - d) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate

(ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- e) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Al fine di espletare le proprie funzioni di controllo, in aggiunta ai flussi indicati, l'OdV può richiedere la trasmissione periodica di ulteriori informazioni o documenti, definendo caso per caso la tempistica, le modalità dell'invio e i soggetti di ciò incaricati.

L'obbligo dell'informativa da parte dei soggetti indicati deve essere adempiuto attraverso i seguenti flussi informativi:

- relazione periodica;
- comunicazione.

Per quanto attiene ai soggetti incaricati dei flussi informativi, ci si riporta interamente al contenuto delle singole parti speciali.

## **8.2 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al *data base* è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

È inoltre conservata a cura del personale interessato e sempre per 10 anni, la documentazione relativa a Processi Sensibili prevista nel Modello stesso e/o dalle norme operative connesse (es.: interviste, verbali di audit, schede di *gap*, ecc.).

## **8.3 Segnalazioni di eventuali condotte illecite (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**

In conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa (da ultimo, D.Lgs. n. 24/2023) il presente MOG, tramite uno specifico allegato (sub n. 5), prevede:

- a) Un sistema di segnalazione interno dedicato che consente a dipendenti, fornitori e collaboratori di effettuare segnalazioni in modo sicuro e anonimo. Il sistema offre adeguate garanzie di sicurezza dei dati e di riservatezza per i *whistleblower*.
- b) Un processo chiaro per la gestione delle segnalazioni ricevute, mediante designazione di un soggetto responsabile per l'analisi e l'indagine delle segnalazioni ("Gestore" delle segnalazioni), assicurando tempestività, riservatezza e imparzialità nel trattamento delle stesse.
- c) Un canale esterno di segnalazione messo a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Anticorruzione) tramite infrastruttura che opera sia in modalità digitale (apposita piattaforma via Web) sia tramite i suoi uffici che operano sul territorio a cui ci si può rivolgere direttamente, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

- d) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- e) Idonee misure per la cancellazione dei dati dopo il decorso del termine di conservazione, in quanto non più utili alla finalità (c.d. misure di “Data Retention”).
- f) Idonee sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino in seguito infondate.

Il personale aziendale che, avendo già segnalato internamente al proprio Responsabile diretto o superiore il verificarsi di presunte violazioni del MOG, ne riscontri la persistenza o la reiterazione, è legittimato ad informare l'OdV attraverso specifiche modalità codificate e rese note all'organizzazione aziendale.

Resta in ogni caso salvo il diritto di ogni componente dell'organizzazione aziendale di ricorrere direttamente all'OdV senza preventive segnalazioni interne.

Tutte le segnalazioni pervenute dovranno essere tempestivamente gestite dall'OdV in modo riservato secondo le modalità previste nel proprio Regolamento.



## **Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra 3 B S.p.A. e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e astrattamente applicabili alla realtà di 3 B S.p.A., rimandandosi al testo del decreto, a quello del Codice Penale, nonché a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Codice Penale.

#### **• *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

La norma sanziona *«chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori di 3 B S.p.A., dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per l'implementazione e/o la ristrutturazione degli stabilimenti produttivi decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti ad aumentare la riserva di capitale.

Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale fattispecie criminosa sanziona chi *«mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»*.

La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

caso dell'art. 316-ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.

Il reato si perfeziona, ad esempio, qualora l'ente presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore di 3 B S.p.A.; in questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rilevando l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640-bis c.p. di truffa aggravata.

**• Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*») è commesso «*a danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa "semplice" (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa "aggravata" perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui gli amministratori di 3 B S.p.A., nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di particolari agevolazioni fiscali, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'agevolazione.

**• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

L'art. 640-bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «*contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*».

La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa "semplice" vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«ingiusto profitto con altrui danno» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il Direttore Generale della Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di 3 B S.p.A.

**• Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori di 3 B S.p.A. violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.

• ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).***

La norma punisce «*chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali*» che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Tale fattispecie può configurarsi laddove 3 B S.p.A., concluso un contratto di fornitura con i soggetti indicati dalla norma, tenga una condotta fraudolenta nell'esecuzione ovvero nell'adempimento del contratto stesso.

• ***Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***

La norma sanziona il soggetto che – ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

• ***Peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.) e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020]***

L'art. 314 c.p. sanziona «*il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria*». L'art. 316 c.p. sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità*».

Si tratta di reati suscettibili di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, la fattispecie prevista dall'art. 316 c.p. potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale (“correità” dell'ente), il quale, nell'esercizio delle sue funzioni e giovandosi dell'errore altrui, riceve o trattiene indebitamente per conto di 3 B S.p.A., denaro od altra utilità altrui.

• ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione di 3 B S.p.A. oltre i termini utili.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**• Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (318) – ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (319) –, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona nel caso in cui – ad esempio – il Direttore Generale di 3 B S.p.A. consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa 3 B S.p.A.

**• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

**• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p., poc' anzi descritti.

Il reato si perfeziona – ad esempio – qualora un Dipendente di 3 B S.p.A. consegni denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia in gestione una pratica concessoria, affinché fornisca informazioni riservate.

**• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un Dipendente di 3 B S.p.A. offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 e 323 c.p. si applicano anche ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

**• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

La norma – fermo che il fatto non costituisca un più grave reato – sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

**• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), «sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

## **2. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica Amministrazione;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione del personale;
- gestione dei trattamenti previdenziali;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione ed assegnazione di premi, riconoscimenti economici e benefit aziendali al personale;
- gestione delle collaborazioni con i consulenti esterni;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- partecipazione a procedure di gara per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici di qualsiasi tipologia e natura (in particolare per lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo prodotto o innovazione processi);
- erogazione di contributi e liberalità;
- gestione autorizzazioni in materia ambientale.

Le Funzioni di 3 B S.p.A. direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono i seguenti:

- Direzione Generale;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Risorse umane;
- Tesoreria;
- Ufficio Vendite/Commerciale;
- Funzione *Facility*.

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di 3 B S.p.A., rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti “Principi di comportamento nei rapporti con la P.A”:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- accettare vantaggi non dovuti di qualsiasi natura, nonché omaggi e/o regali che esulino dalle normali pratiche di cortesia o pratiche commerciali, che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di omaggio, regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con 3 B S.p.A. miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire omaggi, regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura e valore non sproporzionato rispetto alla circostanza e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio, il Destinatario che venga a conoscenza della presunta violazione di tale regola, dovrà darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione all’Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- cui 3 B S.p.A. si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
  - promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di 3 B S.p.A., anche a seguito di illecite pressioni;
  - accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
  - eludere i divieti precedenti, ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
  - sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi;
  - sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
  - eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale e che possano integrare una qualsiasi fattispecie penale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che operano per conto e nell'interesse di 3 B S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Amministrazione previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di 3 B S.p.A. devono attenersi alle seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, deve essere ricostruibile;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di 3 B S.p.A. devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente;
- la scelta di Consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
- non devono essere corrisposti compensi o commissioni a *Partners*, Collaboratori, Soci e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di 3 B S.p.A. e con le responsabilità affidate;
- 3 B S.p.A., ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza lavoro, relative al D.Lgs. 152/2006 in materia di ambiente, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutte le disposizioni contenute nei seguenti documenti adottati da 3 B S.p.A., che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- Manuale QASE, ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- Regolamento aziendale di 3 B S.p.A., pubblicato sulla piattaforma aziendale dal 26.04.2023, esposto nelle bacheche accessibili a tutto il personale, oltreché consegnato a mani in occasione di ogni nuova assunzione.
  - Procedura emissione ed approvazione di commesse di investimento o spesa e di richieste di acquisto (Rif. IO\_AMM\_004);
  - Procedura per la gestione della cassa aziendale (Rif. IO\_AMM\_015);
  - Procedura per approvazione contratti di acquisto beni e/o servizi (Rif. IO\_AMM\_016).

La Società deve inoltre implementare e rispettare un adeguato **sistema di deleghe e procure**. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della Società.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui 3 B S.p.A. attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l'ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

- a) tutti coloro che, per conto di 3 B S.p.A., intrattengono rapporti formali con la P.A. e con i privati devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Essi devono svolgere le proprie attività secondo i principi di onestà e correttezza;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;
- c) nei processi sensibili in materia di reati conto la P.A., il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare 3 B S.p.A., mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto. I contatti e gli impegni presi devono essere documentati; i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- e) le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (stabiliti nell'ambito di un budget predeterminato dal Consiglio di Amministrazione);
- f) la procura e la delega devono prevedere esplicitamente la possibilità di revoca. L'eventuale revoca/limitazione dei poteri conferiti dev'essere immediatamente comunicata al soggetto delegato;
- g) il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi di 3 B S.p.A. e rientrino nelle attività gestionali demandate;

- h) sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la P.A., sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto poteri relativi a funzioni che assumono rilevanza pubblicistica devono esplicitare: l'obbligo di rispettare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.

Con riferimento a tale sistema la Direzione Generale è tenuta a:

- controllare che il sistema di deleghe e procure sia coerente con i principi sopra descritti proponendo le eventuali modifiche necessarie;
- definire modalità e tempistiche relative al controllo del sistema di deleghe e procure, in maniera tale che siano immediatamente intelleggibili le funzioni ed i compiti dei diversi soggetti;
- definire flussi informativi che garantiscano una rapida comunicazione, ai diretti interessati, di eventuali modifiche delle deleghe;
- definire quant'altro necessario per garantire che il sistema delle deleghe sia costantemente aggiornato.

## 5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## 6. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO	STRUTTURA RESPONSABILE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Qualunque criticità o conflitto di interesse	Direzione A.F.C.	OdV	Tempestiva



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. ovvero con soggetti privati.			
Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative.	Direzione A.F.C.; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.	Direzione A.F.C.; Ufficio Legale	OdV	Tempestiva
Aggiudicazioni ottenute da 3 B S.p.A. di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale
Partecipazione di dipendenti e collaboratori della Società ad iniziative gratuite offerte da operatori economici operanti in settori particolarmente sensibili.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale
Riepilogo del sistema di deleghe e procure, con indicazione di eventuali nuove procure e procure revocate.	Direzione A.F.C.; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Elenco omaggi effettuati a terzi.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale
Spese di rappresentanza, con indicazione dei beneficiari.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale



## **Parte Speciale II – I reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

### **1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001).**

La presente Parte Speciale fa riferimento ai reati societari ed ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio se commessi nell'interesse esclusivo della società da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, agli artt. 25-ter e 25-octies, rimandandosi al testo del Decreto, a quello del Codice Civile, del Codice Penale ed a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Codice Penale.

#### **• *False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c. e 2621-bis) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).***

In seguito alle modifiche apportate con la L. n. 69/2015, il delitto di cui all'art. 2621 c.c. e il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. (nel caso in cui l'agente appartenga a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea) si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per le sole false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621-bis, richiamato dallo stesso art. 25-ter, lett. a bis) del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori o il Direttore Generale di 3 B S.p.A. rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora il Direttore Generale di 3 B S.p.A., occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

• **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" di tale reato prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora gli Amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

• **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tale reato si configura ad esempio qualora i soci di 3 B S.p.A., fermo restando quanto previsto in tema di ristorni, decidano di ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

La fattispecie si realizza qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È altresì previsto che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli Amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato si configura, ad esempio, qualora gli Amministratori decidano per una riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si configura ad esempio quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di 3 B S.p.A. delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]**

L'art. 2635 c.c., recentemente modificato dal D.Lgs. 38/2017, sanziona, in generale, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

È altresì prevista una pena meno grave se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori 3 B S.p.A., a fronte del ricevimento di una somma di denaro, appostino delle voci di bilancio non veritiere al fine di scontare una minore tassazione ed un maggiore introito di utili a favore dei soci.

La responsabilità della Società può altresì scattare nella diversa ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., il quale prevede che «chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste». In sostanza, sarà responsabile ex D.Lgs. n. 231/2001 l'ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il soggetto "corruttore" (e non solo l'ente cui appartiene, come apicale o



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

sottoposto, il “corrotto”).

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto altresì l’art. 2635-bis c.c., istigazione alla corruzione tra privati, che sanziona chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

• ***Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)***

La “condotta tipica” di tale reato prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato si configura esemplificativamente qualora un socio di 3 B S.p.A. si presenti in assemblea munito di deleghe di voto false, ottenendo così la maggioranza dei voti esercitabili.

• ***Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)***

La condotta criminosa descritta da tale norma si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

• ***False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]***

Tale norma di recente introduzione, rilevante nell’ambito delle attività aziendali connesse alla gestione delle operazioni societarie transfrontaliere, sanziona chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del “certificato preliminare” di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

• ***Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]***

La fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

• **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

La fattispecie è residuale e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

• **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

La fattispecie punisce il soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto:

- registrazione, redazione e controllo della documentazione contabile;
- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3 B S.p.A.;
- operazioni relative al capitale sociale (aumento, riduzione) ed al patrimonio sociale (riserve, perdite/utili);
- gestione dei finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso;
- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- operazioni in potenziale situazione di conflitto di interessi;
- gestione fatturazione attiva e passiva;
- processo di approvvigionamento e selezione dei fornitori;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità ad associazioni e clienti;
- acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio.

Le Funzioni di 3 B S.p.A. direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono i seguenti:



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- Direzione Generale;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Tesoreria;
- Ufficio Acquisti;
- *Information Communication Technology*;
- Logistica.

**3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di 3 B S.p.A. e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto

delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di 3 B S.p.A. e sull'evoluzione delle relative attività;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da 3 B S.p.A.;
- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Per quanto attiene alla **formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali** – al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3 B S.p.A. – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3 B S.p.A.;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui 3 B S.p.A. è soggetta;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio, bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità

anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di conoscenza dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra 3 B S.p.A. e gli organi esterni.

Per quanto riguarda **l'integrità ed effettività del capitale sociale**, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di 3 B S.p.A., costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Per quanto attiene il **regolare funzionamento della Società**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assemblea

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto, con cadenza almeno annuale, nei confronti dell'organo di vertice di 3



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

B S.p.A. sullo stato dei rapporti con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;

- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

Per quanto attiene la prevenzione delle **fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies** D.Lgs. 231/2001, gli organi statutari e tutti gli altri soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni:

- i. non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, o di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- ii. conseguentemente, a carico dei soggetti sopra indicati, vige l'obbligo di accertare la provenienza lecita di denaro, cose, beni o altre utilità che entrino nella disponibilità della Società favorendo l'identificazione della provenienza stessa.

La gestione dei flussi finanziari deve pertanto essere ossequiosa dei seguenti principi:

- a) nelle diverse fasi del processo di gestione dei flussi finanziari (in uscita ed in entrata) devono possibilmente essere coinvolti diversi attori con diverse funzioni;
- b) deve essere mantenuto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure e poteri, deleghe operative e profili autorizzativi;
- c) l'attività di riconciliazione bancaria deve avvenire con periodicità almeno mensile;
- d) tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere tracciabili;
- e) gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinati ad un processo e ad un responsabile;
- f) i rapporti contrattuali con controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi GAFI devono essere accuratamente verificati e monitorati;
- g) è vietato acquistare beni di provenienza sospetta;
- h) riceve denaro in contante solo chi può accertarne la lecita provenienza tramite specifici strumenti;
- i) l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori deve essere verificata attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio; acquisizione di eventuali informazioni commerciali (se trattasi di importi rilevanti); eventuale richiesta del certificato antimafia; dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alla responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio (v. anche normativa in materia di appalti pubblici).

Eventuali modalità non standard devono ritenersi soggette a controlli specificamente definiti e consistenti in:

- individuazione del soggetto che richiede l'operazione;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- individuazione del soggetto che autorizza l'operazione;
- indicazione della motivazione e/o causale dell'operazione;
- eventuale designazione della risorsa affidataria dell'operazione.

In ogni caso, è espressamente vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori di 3 B S.p.A. di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- b) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- c) trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito e simili) per importi complessivamente superiori ai limiti di Legge.

Più in generale è fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell'interesse di 3 B S.P.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Dipendenti di 3 B S.P.A. devono attenersi alle seguenti procedure e istruzioni operative:

- disposizioni in materia di contabilità generale contenute nel Codice Civile; negli standard contabili nazionali (elaborati a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità); negli standard contabili internazionali (I.A.S. – *International Accounting Standard* e I.F.R.S. – *International Financial Reporting Standards*); nelle disposizioni speciali dalla legislazione tributaria;
- sistema di deleghe e procure interne a 3 B S.p.A.;
- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali e informatici, disponibili negli archivi aziendali;
- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi, nel rispetto delle prassi operative consolidate in uso nell'ufficio Amministrazione, finanza e controllo;
- ogni controllo di audit interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- le notizie e le informazioni gestite durante l'attività lavorativa devono essere riservate;
- i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione devono essere adottate in base alle norme ed ai regolamenti vigenti.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutte le disposizioni contenute nei seguenti documenti adottati da 3 B S.p.A., che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE, ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- Regolamento aziendale di 3 B S.p.A., pubblicato sulla piattaforma aziendale dal 26.04.2023, esposto nelle bacheche accessibili a tutto il personale, oltreché consegnato a mani in occasione di ogni nuova assunzione;
- Procedura emissione ed approvazione di commesse di investimento o spesa e di richieste di acquisto (Rif. IO\_AMM\_004);
- Procedura per la gestione della cassa aziendale (Rif. IO\_AMM\_015);
- Procedura per approvazione contratti di acquisto beni e/o servizi (Rif. IO\_AMM\_016).

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e

delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.  
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale, compresa quella relativa alla gestione dei flussi finanziari.

L'OdV si attiva con indagini conoscitive mirate, in base ai seguenti indici di anomalia:

- a) ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dalla controparte ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
- b) frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferiti, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività della controparte, soprattutto se provenienti dall'estero o destinate all'estero;
- c) alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l'attività svolta dalla controparte;
- d) operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dalla controparte;
- e) operazioni effettuate frequentemente da una controparte in nome o a favore di terzi;
- f) pagamenti o incassi in denaro contante di valore rilevante.

## 6. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO	STRUTTURA RESPONSABILE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Incontro annuale con il Collegio Sindacale e la società di revisione per riscontrare eventuali criticità rilevate.	---	OdV	Annuale
Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.	Direzione A.F.C.	OdV	Tempestiva



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e/o ricevere i pagamenti per contanti nonché dei soggetti abilitati ad acquistare e/o utilizzare valori bollati.	Direzione A.F.C.	OdV	Semestrale
Lettera di attestazione rilasciata alla società di revisione.	Direzione A.F.C.	OdV	Annuale
Riepilogo del sistema di deleghe e procure, con indicazione di eventuali nuove procure e procure revocate.	Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Operazioni da qualificarsi come “anomale” in materia di antiriciclaggio.	Direzione A.F.C.	OdV	Tempestiva



## **Parte Speciale III – Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori**

### **1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Codice Penale.

#### **• *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo.

Tale reato si configura, ad esempio, qualora, a causa del mancato rispetto della normativa di sicurezza, si verifica un evento sul luogo di lavoro che causa la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non si prefigge la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia a causa di negligenza, imperizia o inosservanza di leggi o specifiche disposizioni aziendali da parte dello stesso.

#### **• *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)***

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso un lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni cagiona a sé o ad altri delle lesioni.

La lesione personale è configurabile come grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

I processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono:

- in generale, la gestione di tutti gli obblighi, gli adempimenti e le incombenze stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare, la corretta valutazione dei rischi di ogni singolo reparto produttivo;
- lo svolgimento di tutte le normali attività aziendali rientranti nei processi produttivi di 3 B S.p.A., tra cui in particolare:
  - le attività di movimentazione dei materiali con carrelli elevatori, carrelli automatici, navette, camion, trenini (investimento di pedoni e/o biciclette);
  - le attività di produzione (rischio connesso alle macchine di produzione, rischio rumore e inalazione polveri di legno, incendio, esplosione, inalazione polvere di amianto, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, tiro e spinta e movimenti ripetitivi);
  - attività di manutenzione e/o pulizia alle macchine e impianti e luoghi di lavoro (lavori in quota, lavori elettrici, spazi confinati, rischio di esplosione, rischio rumore, rischio chimico, rischio connesso all'uso delle macchine di officina, movimentazione manuale dei carichi);
  - gli spostamenti all'interno del perimetro aziendale e quelli con mezzi privati o aziendali dall'abitazione al luogo di lavoro.

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da 3 B S.p.A., siano le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione R.S.P.P., medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, emergenza ed evacuazione e verifiche periodiche;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione misure di miglioramento da parte del servizio protezione e prevenzione;
- gestione del personale negli stabilimenti;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati dalle imprese esterne di redigere il



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

documento di valutazione del rischio ai fini del coordinamento.

Le risorse di 3 B S.p.A. direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Datore di lavoro ai fini prevenzionistici;
- R.S.P.P. e A.S.P.P.;
- Dirigenti e Preposti per la sicurezza, formalmente incaricati;
- *Quality System & Sustainability Manager*, responsabile del sistema di gestione QASE;
- Responsabile HR;
- Responsabile Ufficio Acquisti.

### **3. Documenti recepiti dal Modello**

La Società, relativamente agli stabilimenti di Salgareda e Annone Veneto, in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 ha adottato un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro elaborato secondo la *best practice* esistente e conforme alla norma internazionale ISO UNI 45001 con certificato attualmente in vigore e rinnovato periodicamente rilasciato da un ente terzo, le cui procedure e istruzioni operative di dettaglio sono da intendersi espressamente richiamate dal presente MOG e sua parte integrante.

Altresì la certificazione di detto sistema di gestione della sicurezza di per sé già costituisce presunzione di conformità *ex lege* del MOG per quanto concerne la parte sicurezza sul lavoro così come previsto dall'art. 30 D.lgs. 81/2008.

Il citato Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, le risorse finalizzate a elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la Politica della Sicurezza sul lavoro aziendale.

3 B S.p.A. ha integrato il Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro con quelli relativi alla Gestione Qualità, Ambiente e Energia, tutti certificati da enti di parte terza e si è dotata di uno specifico Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE redatto in conformità alle norme internazionali ISO 9001/15, ISO 14001/15, ISO UNI 45001/18 e ISO 50001/18, costantemente aggiornato) che contiene i riferimenti alle procedure e istruzioni operative la cui osservanza permette di condurre le attività regolate dal Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) in modo sinergico e organizzato, senza possibilità di equivoci, valide per ogni reparto e per ogni possibile problema che possa nascere all'interno delle fasi del ciclo produttivo dell'azienda.

Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e in particolare quella inerente al SGSL certificato ISO UNI 45001 viene digitalizzata e gestita attraverso specifici software informatici dedicati che garantiscono tracciabilità ed aggiornamento in tempo reale.

Ulteriore documentazione recepita dal presente Modello a cui si rinvia per il dettaglio, con la precisazione che anch'essa viene digitalizzata e gestita attraverso specifici e adeguati software informatici che garantiscono tracciabilità e aggiornamento in tempo reale, è la seguente:



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- **Documento Valutazione Rischi** parte generale, nonché la valutazione di tutti i rischi specifici presenti in azienda, quali:
  - Rischio Rumore
  - Rischio Vibrazioni Meccaniche
  - Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali
  - Rischio Chimico
  - Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni
  - Rischio Stress Lavoro Correlato
  - Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
  - Rischio Movimenti Ripetitivi Arti Superiori
  - Rischio Tiro e Spinta
  - Classificazione e Valutazione Zone a Rischio Esplosione
  - Rischio Elettrico

Il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 viene costantemente aggiornato ed è gestito dall'azienda attraverso uno specifico strumento gestionale informatico denominato "Risolve" che consente una conduzione collegiale e funzionale da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione con garanzia di "data certa" della versione vigente.

La Società ha inoltre adottato i seguenti documenti:

- **Piano di emergenza ed evacuazione**

Il piano prevede specifiche procedure finalizzate alla gestione delle emergenze sia riferite ad infortuni che a fattori che comportino situazioni di rischio dovuto a scenari indotti da cause interne che esterne (es. incendio, calamità naturali ecc.).

- **Protocollo Sanitario aziendale e documentazione attestante la Sorveglianza Sanitaria**

Il documento, redatto dal Medico Competente regolarmente nominato è avvallato formalmente dal Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza.

La sorveglianza sanitaria è assicurata attraverso la collaborazione di una società specializzata del settore facente capo al Medico Competente e i periodismi di visita e la documentazione sanitaria viene gestita attraverso uno specifico strumento gestionale informatico denominato "Zucchetti" che consente una conduzione collegiale e funzionale dello stesso da parte dell'azienda.

- **Informazione, Formazione e Addestramento e attestati formativi**

Tutte le attività formative cogenti inerenti alla sicurezza sul lavoro sono effettuate nel rispetto del vigente dettato normativo attraverso regole definite e inderogabili contenute anche nel SGSL e gestite da specifiche funzioni aziendali individuate (es. ufficio HR e ufficio HSE) attraverso uno specifico strumento gestionale informatico denominato "Zucchetti" che consente una conduzione collegiale e funzionale dello stesso da parte dell'azienda.

- **Lavori in appalto e documentazione di riferimento**



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Tutte le attività cogenti inerenti alla sicurezza sul lavoro sono effettuate nel rispetto del vigente dettato normativo attraverso regole definite e inderogabili contenute nel SGSL e gestite da specifiche funzioni aziendali individuate (es. ufficio Legale limitatamente alle polizze assicurative, Portineria, Reparti e ufficio HSE) attraverso uno specifico strumento gestionale informatico denominato “Zucchetti” che consente una conduzione collegiale e funzionale dello stesso da parte dell’azienda.

Infine, tutta la citata documentazione viene regolarmente aggiornata in considerazione della oggettiva modificazione dei rischi, delle periodicità eventualmente previste dalle norme cogenti o volontarie a cui si fa riferimento.

#### **4. Principi di comportamento e di controllo nell’area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

La presente Parte Speciale prevede l’esplicito divieto a carico degli Organi Sociali di 3 B S.p.A. (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi sanciti da disposizioni di legge speciali e da procedure, istruzioni operative, regole o prassi aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

I Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta di tipo organizzativo, ognuno in base alle proprie specifiche attribuzioni e competenze:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che la Società intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare quanto previsto dal SGSL (Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro) adottato;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per la richiesta di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
  1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
  2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
  3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, per quanto riguarda il personale assunto direttamente da parte di 3 B S.p.A., il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente la condotta dei dirigenti relativamente ai rapporti con i lavoratori;
- richiedere ai *Partners* e ai Fornitori della Società il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e femminile, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o Fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre, tutti i destinatari del presente Protocollo devono rispettare le seguenti regole di tipo operativo, ognuno sempre in base alle proprie specifiche attribuzioni e competenze:

- è dovere di ogni componente dell'organizzazione aziendale osservare le norme antinfortunistiche cogenti e utilizzare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione collettiva che sono messi a disposizione dalla Società e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- è obbligo dei dipendenti, qualora la mansione lo preveda, utilizzare lo spogliatoio



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

predisposto appositamente per consentire ai lavoratori di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti;

- all'atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dell'attività mentre, all'orario di uscita, la timbratura dovrà avvenire prima dell'entrata nello spogliatoio
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale e mantenere ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno dello stabilimento in tutti i locali; è possibile fumare solo entro le aree o locali prestabiliti e segnalati
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione, rispettare i colleghi di lavoro e l'ambiente;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche nei luoghi di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci e psicofarmaci;
- è proibito camminare fuori dalle apposite corsie segnalate;
- è proibito far entrare personale esterno all'organizzazione presso i locali dello stabilimento, senza previa autorizzazione e attenendosi sempre alle regole definite;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature aziendali;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione del dirigente o preposto di reparto - direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o impartire ordini per lo svolgimento di attività che non siano preordinate e autorizzate.

È fatto altresì obbligo ai destinatari del presente Protocollo di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento e le regole contenuti nei seguenti documenti adottati dalla Società che ne costituiscono parte integrante:

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE, ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- In particolare, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma internazionale volontaria ISO UNI 45001/18, certificato da un ente di parte terza, a cui si rinvia;
- Tutte le procedure e le istruzioni operative contenute nel sopracitato sistema di gestione, a



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

cui si rinvia.

Il SGSL implementato in 3 B S.p.A. viene costantemente aggiornato se di necessità in base alle evoluzioni aziendali attraverso implementazione di nuove procedure o istruzioni operative ovvero revisione di quelle esistenti. La sua attuazione sostanziale è garantita e riscontrabile da:

- una adeguata attività di divulgazione e di formazione dei componenti dell'organizzazione aziendale svolta dalle funzioni deputate (responsabile QASE, ufficio HSE, ufficio HR, Preposti di reparto);
- una costante verifica mediante un controllo periodico e puntuale della sua attuazione ad opera dell'ufficio HSE con supervisione del responsabile QASE. Essi sono effettuati attraverso l'utilizzo di uno specifico strumento gestionale informatico denominato "*iAuditor*" che consente una conduzione collegiale e funzionale e garantisce tracciabilità degli audit effettuati di quanto riscontrato e delle eventuali azioni correttive poste in essere;
- la redazione di un piano annuale degli audit di controllo dei sistemi di gestione adottati (tra cui il SGSL in questione), spalmato in vari periodi dell'anno a cura e conduzione del responsabile QASE coadiuvato dall'ufficio HSE.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## **5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

### **5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, 3 B ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale al suo interno.

La Società in aggiunta all'organigramma generale ha pertanto adottato uno specifico organigramma della sicurezza che si riporta nella sua versione vigente alla stesura del presente Modello (sub Allegato 1) e che viene costantemente aggiornato in base agli eventuali mutamenti determinatisi.

Altresì tra la documentazione aziendale attiva ed archiviata è presente una Job Description che si riporta nella sua versione corrente alla stesura del presente Modello e a cui si rinvia.

Essa descrive anche i ruoli aziendali inserite in organigramma che svolgono attività inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il documento per ogni posizione: definisce il titolo del ruolo, ne descrive le funzioni, indica a chi riporta, le competenze e le conoscenze necessarie al suo svolgimento.

I documenti sopra elencati sono concepiti in modo tale da garantire, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

I responsabili individuati da 3 B per le attività inerenti alla sicurezza sul lavoro e le loro attribuzioni in dettaglio in aggiunta a quelle indicate nella citata *Job Description* sono:

- Datore di Lavoro Delegato per la sicurezza (DDL) - Manager Representative HSE: rispondendo alla Direzione Generale, svolge in piena autonomia in materia di sicurezza sul lavoro funzioni di coordinamento e di direzione occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportato dalle diverse funzioni interne coinvolte (queste ultime in base alle proprie attribuzioni e competenze). Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, designa e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essendo egli delegato con specifica procura svolge le funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e unitamente ai dirigenti (questi ultimi ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze) ottempera agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/2008. Sovrintende alle attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione ed è dotato della necessaria autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza siano predisposti ed aggiornati / per identificare i problemi che influenzano la sicurezza sul lavoro in azienda / per riportare i problemi ai livelli direttivi di vertice della Società/ per verificare l'attuazione e l'efficacia delle eventuali azioni correttive intraprese / per provvedere a segnalare che vengano effettuate modifiche o

- integrazioni del Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza – Energia, delle procedure e istruzioni operative annesse rese eventualmente necessarie / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione aziendale;
- **Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza – Energia - Quality System & Sustainability Manager (QS&SM):** rispondendo alla Direzione Generale, collabora con il Datore di Lavoro Delegato e con il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione alla definizione degli obiettivi e alla strutturazione della politica dell'azienda; redige il Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza – Energia, le procedure e le istruzioni del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL); valuta le relative non conformità riscontrate nel corso degli audit periodici di verifica di attuazione del sistema di gestione integrato; assicura e verifica che lo stesso sia attuato e mantenuto attivo; definisce, in accordo con la Direzione Generale gli obiettivi dei sistemi di gestione adottati; effettua il riesame dei singoli sistemi di gestione, tra cui il SGSL, facenti parte del SGSI ; identifica, unitamente all'ufficio HR e all'ufficio HSE la necessità di formazione per il personale in merito ai singoli sistemi di gestione tra cui il SGSL; sovrintende a che le funzioni dedicate (ufficio HR, ufficio HSE, Dirigenti e Preposti) in base alle specifiche attribuzioni e competenze sensibilizzino e formino i Dipendenti sulle procedure e istruzioni operative dei singoli sistemi di gestione adottati, tra cui il SGSL; seleziona, esamina ed interpreta unitamente al Datore di lavoro Delegato le prescrizioni legislative di sicurezza sul lavoro; esegue verifiche periodiche di conformità dei singoli sistemi di gestione adottati tra cui il SGSL; identifica unitamente al Responsabile Ambientale e all'R.S.P.P. le situazioni di emergenza ambientale e di sicurezza sul lavoro; verifica il rispetto dei controlli operativi pianificati che sono effettuati a cura dell'ufficio HSE;
  - **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) - Responsabile ufficio HSE:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione; riporta al Datore di Lavoro Delegato per la sicurezza; provvede all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia prevenzionale e assolve, tra l'altro i compiti previsti dall'art 33 del D.Lgs. 81/2008;
  - **Addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.) – Componenti ufficio HSE:** persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del Servizio di prevenzione e Protezione; riportano e collaborano con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia prevenzionale e assolvono, tra l'altro, i compiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 81/2008;
  - **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. Nominato dalla Società svolge i suoi obblighi secondo quanto disposto dall'art. 25 d.lgs. 81/2008 ed esegue la sorveglianza sanitaria così come previsto dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008;
  - **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e della sicurezza durante il lavoro. Eseguono



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

il proprio incarico secondo le attribuzioni previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/2008;

- Addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso: figure adeguatamente formate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e DM 10.3.98, formalmente nominate e preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione e Incendio come regolate dal Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale;
- Dirigenti: persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. In materia di sicurezza, unitamente al Datore di Lavoro, ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008;
- Preposti: persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008;

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente e tempestivamente tenuto aggiornato dai soggetti apicali di suo riferimento, circa eventuali mutamenti del sistema delle procure come decisi dall'Organo Amministrativo congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

## **5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie**

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione costante dei pericoli e dei rischi individuati, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, 3 B ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, specifiche procedure ed istruzioni operative che costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo e di questo specifico Protocollo e che l'intera organizzazione aziendale (compresi Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

- manuale del sistema di gestione integrato (Rif. Manuale QSAE ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- procedure di sistema integrate o specifiche procedure inerenti al SGSLS certificato UNI ISO 45001 (ultime versioni disponibili sul server aziendale) a cui si rinvia;
- specifiche istruzioni operative del sistema di gestione della sicurezza certificato UNI ISO 45001 (ultime versioni disponibili sul server aziendale) a cui si rinvia.

## **5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza**

Come indicato al precedente paragrafo 5.1, ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, la Società ha adottato e mantiene aggiornato un organigramma generale che dettaglia le varie funzioni di tutto l'organico aziendale e uno specifico organigramma che determina i ruoli in materia di sicurezza sul lavoro (le versioni vigenti all'atto dell'approvazione del Modello Organizzativo sono riportate nell'Allegato 1). Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto nella citata Job Description e da quanto previsto nel Manuale del Sistema Gestione Integrato Qualità - Sicurezza – Ambiente – Energia, dal SGSL certificato UNI ISO 45001 e da tutti i documenti sopra richiamati.

#### **5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza**

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono essere dotati delle competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, Società redige un piano di formazione annuale e ha definito le specifiche attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e la sua normativa attuativa, rivolto alle figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano verte sui seguenti ambiti d'intervento:

- informare tutti i lavoratori riguardo a:
  - rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
  - le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- formare ciascun lavoratore, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione in occasione:
  - dell'assunzione;
  - di trasferimento o cambiamento di mansione;
  - di introduzione di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro;
  - di introduzione di nuove tecnologie produttive.

#### **5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai lavoratori e alle altre parti interessate**

Al fine di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, la Società pianifica e somministra a lavoratori, preposti e dirigenti attività periodiche di formazione, volte a mantenere gli stessi aggiornati con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

3 B S.p.A. inoltre stabilisce, pianifica e realizza una dedicata attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro esercitata dai preposti di reparto, dai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, verificata dal Responsabile dei Sistemi di gestione sotto la supervisione del Datore di Lavoro Delegato, sia sul rispetto degli obblighi cogenti stabiliti dalla vigente



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, sia su quello delle specifiche procedure ed istruzioni operative adottate dal SGSL che viene effettuata attraverso l'utilizzo del gestionale informatico dedicato "iAuditor" e specifica modulistica prevista dal sistema di gestione della sicurezza adottato.

La Società effettua periodici incontri interni con tutte le funzioni aventi rilievo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare costantemente il livello di protezione e prevenzione aziendale.

## **6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, all'organismo deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Inoltre, come indicato nella premessa generale della presente Parte Speciale del Modello Organizzativo, al fine di garantire l'attuazione del vigente MOG, ed in ossequio a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento dell'OdV, sono previste per ogni reato presupposto rientrante nel campo di applicazione una serie di attività di rendicontazione, sia da parte dell'organizzazione aziendale verso l'organo di vigilanza nominato, sia di verifica da parte dell'organo di vigilanza, diversamente determinate a seconda dell'area di rischio oggetto di tutela ed indicate in ogni singolo protocollo

## **7. Flussi informativi**

L'OdV deve essere informato:

<b>OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Rendiconto periodico circa eventuali violazioni del MOG e sullo stato di attuazione delle attività ed adempimenti inerenti all'area di rischio regolamentata dal presente protocollo.	Datore di lavoro; R.S.P.P.	OdV	Semestrale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<p>Eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro (es. Spisal, Ispettorato del lavoro, ecc.).</p>	<p>Datore di lavoro; R.S.P.P.</p>	<p>OdV</p>	<p>Semestrale</p>
<p>Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.</p>	<p>Datore di lavoro; R.S.P.P.</p>	<p>OdV</p>	<p>Tempestiva</p>
<p>Informativa relativa alle attività di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare: a) elenco statistiche degli infortuni con valutazione di gravità; b) indicazione elementi rilevanti che abbiano determinato un aggiornamento del DVR; c) elenco dei nuovi dispositivi di protezione individuale acquistati; d) risultati audit interni o esterni svolti in tema di sicurezza; e) elenco degli investimenti previsti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget; f) violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), di adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro; g) inosservanze delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, da parte di personale dipendente e relativi a provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate).</p>	<p>Datore di lavoro; R.S.P.P.</p>	<p>OdV</p>	<p>Semestrale</p>
<p>Riepilogo del sistema di deleghe e procure, con indicazione di eventuali nuove procure e</p>	<p>Datore di Lavoro</p>	<p>OdV</p>	<p>Tempestiva</p>



*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

procure revocate.			
-------------------	--	--	--



## **Parte Speciale IV – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

### **1. Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001)**

#### **• Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)**

L'art. 491 bis c.p. prevede che se alcuna delle falsità previste dal libro II, titolo VII, capo III c.p. riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del medesimo capo concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Per effetto dell'art. 491 bis c.p., quindi, i reati in materia di falso risultano applicabili anche se l'oggetto materiale della condotta è costituito dal documento informatico. L'estensione, prevista fin dal 1993, si è resa necessaria in ragione del fatto che i delitti a tutela della fede pubblica sono stati pensati dal legislatore del 1930 avendo riguardo, essenzialmente, al documento cartaceo.

Le norme su cui ha effetto l'estensione prevista dall'art. 491 bis c.p. sono numerose e complesse (dall'art. 476 all'art. 491 c.p.). Tra esse, tuttavia, assumono un'importanza sicuramente prevalente le fattispecie di c.d. "falso materiale" e di c.d. "falso ideologico":

- a) Si configura un reato di falso materiale quando un pubblico ufficiale (art. 476 c.p.) o un privato cittadino (art. 482 c.p.) forma un atto falso ovvero altera un atto vero.
- b) Si configura invece un reato di falso ideologico nel caso in cui un pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 c.p.). Il privato cittadino è punito a titolo di falso ideologico quando attesta a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p.) ovvero quando, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno, abusa di foglio firmato in bianco, scrivendovi un atto produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. Altre norme hanno minore importanza.

#### **• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma è posta a tutela della c.d. "riservatezza informatica" o, secondo alcuna giurisprudenza, del c.d. "domicilio informatico". Attraverso le misure di sicurezza (che, secondo la giurisprudenza, possono essere sia fisiche che logiche) poste a tutela della singola postazione informatica ovvero della rete informatica o telematica, il titolare del sistema informatico manifesta il c.d. *ius excludendi alios*, ovvero il diritto di negare, a terzi non autorizzati,



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

l'utilizzazione della macchina o la connessione al sistema informatico. Il parallelismo con il domicilio fisico ha riscosso particolare fortuna: come è punito chi si introduce in una privata dimora o nelle sue pertinenze senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo (sia esso il proprietario o l'utilizzatore), così è punito chi si introduce negli altrui sistemi informatici, senza il consenso di chi vanta, su quei medesimi sistemi, un diritto di filtrare gli utenti.

L'art. 615 ter c.p. è fattispecie penale applicabile nel caso di azioni di *hackeraggio* o di *crackeraggio*.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un Dipendente di 3 B S.p.A., attraverso i *computer* della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un altro soggetto o di un'altra società, ad esempio di una Banca creditrice, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

**• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si tratta di un delitto evidentemente prodromico rispetto al reato di cui all'art. 615-ter c.p. Questa ultima norma – come illustrato sopra – punisce chi ha effettuato un accesso abusivo ad un altrui sistema informatico; mentre l'art. 615-quater c.p. appresta una tutela anticipata sanzionando chi, con l'evidente finalità di facilitare o compiere un accesso abusivo a sistema informatico, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi aventi la specifica finalità di consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un Dipendente di 3 B S.p.A., durante lo svolgimento del suo lavoro, diffonda o consegna a terzi (in rete o *brevi manu*) il codice PIN che consente di operare con una tessera bancomat; gli user-name e le password che permettono di movimentare somme di denaro a mezzo *home banking*; le credenziali di accesso ad un sito di acquisti o vendite on line, ciò al fine di avvantaggiare la stessa Società.

**• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]***

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Anche in questo caso si tratta di una condotta prodromica rispetto al danneggiamento vero e proprio, tant'è che la pena è inferiore.

Come capita in altri settori dell'ordinamento, anche in materia di criminalità informatica il legislatore ha ritenuto che attendere la verifica dell'effettivo evento lesivo per comminare la sanzione possa, in qualche modo, vanificarne l'utilità. Di qui l'anticipazione della soglia di rilevanza penale: ribadita la sanzione per chi effettivamente danneggia un sistema informatico o telematico, il codice penale non rinuncia a sanzionare anche chi tiene un comportamento che, comunque, è diretto in modo non equivoco al danneggiamento.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un Dipendente di 3 B S.p.A., diffondendo un virus, riesce nell'intento di danneggiare un sistema informatico, ovvero, a prescindere dal verificarsi del danneggiamento, comunque diffonde un programma (nella specie, un virus) con lo specifico intento di danneggiamento.

**• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

La fattispecie punisce:

- a) chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- b) nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate.

La ratio della norma sta nella tutela del diritto alla segretezza ed alla integrità delle comunicazioni. Il reato si configura, ad esempio, qualora un Dipendente di 3 B S.p.A., durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompe illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica, al fine di avvantaggiare la stessa Società.

**• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Valgano, anche in questo caso, le considerazioni che si sono fatte per gli artt. 615-quater e quinquies c.p..

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente di 3 B S.p.A., installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un ente alla cui vigilanza 3 B S.p.A. è soggetta, al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti.

**• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635-bis, ter, quater e quinquies c.p.)**



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Il c.d. danneggiamento informatico, fino al 2008 era sanzionato da un'unica norma, l'art. 635-bis c.p., che prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni per chi chiunque “*distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui*”. Nel 2008 la Legge n. 48 ha abrogato l'art. 635-bis sostituendolo con altre quattro norme:

- a) l'art. 635-bis c.p. punisce ora il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ad uso privato;
- b) l'art. 635-ter c.p. punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- c) l'art. 635-quater c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ad uso privato;
- d) l'art. 635-quinquies c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Tutte e quattro le norme sono richiamate dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 e quindi, nel caso in cui uno dei descritti illeciti sia commesso da soggetto appartenente a 3 B S.p.A. (che si trovi in posizione apicale o sottordinata) può aversi una responsabilità della medesima Società. Mentre la norma sull'accesso abusivo sanziona semplicemente chi si introduce in un sistema informatico, a prescindere dal fatto che questa condotta rechi o meno un danno al sistema informatico stesso (si pensi, ad esempio, ad un fenomeno di spionaggio industriale, che può essere perpetrato anche senza il danneggiamento del sistema), gli artt. 635-bis, ter, quater e quinquies riguardano, invece, proprio la condotta di chi, indipendentemente dall'abusività dell'accesso, danneggia il sistema, alterandone il funzionamento.

Il reato si configura ad esempio qualora un Dipendente di 3 B S.p.A., per far ottenere un vantaggio alla Società, danneggi il *software* di gestione di un altro soggetto, ovvero, mediante utilizzo di virus informatici, faccia compiere al sistema informatico altrui azioni pregiudizievoli, con ciò danneggiandolo.

**• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Trattasi di fattispecie molto settoriale, che ha ad oggetto l'attività del “certificatore qualificato”, ovvero di quel soggetto, pubblico o privato, che è abilitato al rilascio di quella particolare forma di firma elettronica nota con il nome di “firma digitale”. La funzione del certificatore è molto importante, poiché attesta la corrispondenza tra i soggetti reali e la loro proiezione virtuale.

L'art. 640-quinquies c.p. sanziona quel certificatore che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, con ciò ingenerando un falso affidamento nei consociati.

Tale fattispecie non risulta astrattamente configurabile nel caso di 3 B.

**• Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

**• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato di frode informatica è previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, anziché nell'art. 24-bis del Decreto, dedicato ai reati informatici.

*Ratione materiae*, si è però preferito affrontarne l'analisi in questa Parte Speciale.

Tale ipotesi di reato sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ovvero se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

## **2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività ed alla gestione del sistema dei pagamenti e degli ordini;
- trattamento di dati personali dei Clienti, dei Fornitori e dei Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*) e ss.mm.ii.;
- manutenzione e controllo tunnel VPN realizzati con apparati firewall;
- gestione accessi da remoto alla LAN (Local Area Network) aziendale;
- gestione accesso ai dati contenuti nel sito web aziendale da parte dei Clienti;
- utilizzo rete internet e casella di posta elettronica all'interno dell'azienda;
- autenticazione e gestione delle permissioni, gestione file server, gestione *application server*, gestione PC Client;
- gestione, manutenzione e protezione delle sale macchine contenenti i server fisici (*Data Center*);
- ricorso da parte della Società al lavoro agile (o *Smart Working*) come normato dalla legge n. 81/2017 (e ss.mm.ii.).



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Costituiscono altresì comportamenti a rischio rispetto alla commissione dei reati sopra elencati le seguenti attività:

- a) scorretto uso di personal computer, tablet, smartphone o altri dispositivi che permettono il collegamento a internet affidati all'utente;
- b) scorretto uso di dispositivi hardware o software di 3 B S.p.A. o personali;
- c) scorretto uso della rete di 3 B S.p.A.;
- d) scorretto uso della posta elettronica;
- e) scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;
- f) uso scorretto delle postazioni autogestite collegate alla rete della Società;
- g) uso scorretto credenziali di accesso alla rete.

Gli Uffici di 3 B S.p.A. direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Area *Information Communication Technology*;
- Risorse Umane.

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno di 3 B S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- i.* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito all'integrità ed alla sicurezza dei sistemi informativi di 3 B S.p.A., e più in generale in tutte le attività che importino l'uso dei sistemi informatici (compresi gli strumenti di posta elettronica e l'accesso ad internet);
- ii.* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito al trattamento di qualsivoglia dato personale
- iii.* assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle procedure impartite ed agevolando ogni forma di controllo interno;
- iv.* dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei sistemi informatici.

È fatto altresì espresso divieto ai medesimi soggetti di cui sopra di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24, con riferimento all'art. 640-ter c.p.; art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- b) violare i principi e le procedure interne contenute nel Regolamento aziendale di 3 B S.p.A., pubblicato sulla piattaforma aziendale dal 26.04.2023, esposto nelle bacheche accessibili a tutto il personale, oltreché consegnato a mani in occasione di ogni nuova



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

assunzione.

- c) compiere qualunque tipo di operazione che rechi rischio per la sicurezza della rete informatica della Società.

A tal fine, la struttura documentale di 3 B S.p.A. in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita da un'apposita sezione del **REGOLAMENTO AZIENDALE**; questo documento disciplina tra l'altro:

- L'utilizzo da parte dei Dipendenti del personal computer aziendale e portatile;
- L'utilizzo della rete aziendale. Divieti e norme di buon funzionamento;
- La tracciatura degli accessi degli utenti ai sistemi e ai files aziendali;
- L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale;
- La gestione delle caselle PEC aziendali;
- L'utilizzo di internet e protezione antivirus;
- Il ricorso al lavoro agile;
- L'utilizzo dei cellulari aziendali;
- L'utilizzo dei telefoni fissi o cordless aziendali;
- L'utilizzo dei fax aziendali;
- L'utilizzo delle fotocopiatrici aziendali;
- I poteri di accesso della Società;
- L'uso del telefono cellulare/smartphone/tablet e similari personali;
- L'uso di apparecchi radio e similari;
- L'utilizzo di mezzi/strumenti tecnici.

3 B S.p.A. ha adottato la procedura di cui sopra tenendo conto delle previsioni contenute nello Statuto dei lavoratori e di quelle previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") in materia di protezione dei dati personali.

Si tratta di documento di 3 B S.p.A. cui il Modello fa rinvio come fonte di precetti cui attenersi e che costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Con apposite procedure interne sono stati inoltre disciplinati:

- le attività messe in atto in caso di eventuale verifica di *Data Breach* (Rif. GDPR\_22);
- le attività messe in atto al fine di garantire una corretta gestione del personale (Rif. GDPR\_23);
- la gestione di eventuali richieste di esercizio dei diritti personali da parte dei soggetti interessati (Rif. GDPR\_24);
- la nomina e il controllo degli Amministratori di Sistema;
- la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO).

Inoltre 3 B S.p.A. – per ottemperare ai requisiti obbligatori imposti dal Garante della Privacy con il Provvedimento del 27 novembre 2008 ("*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*"), poi modificato in data 25 giugno 2009, relativo al tracciamento degli accessi degli Amministratori di sistema e che continua ad applicarsi anche a seguito delle



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

modifiche introdotte al Codice privacy dal D.Lgs. n. 101/2018 – ha deciso di implementare il sistema informatico in modo che gli accessi degli amministratori di sistema (login riuscite e fallite, logout) vengano registrati su file di log.

Le registrazioni devono avere caratteristiche di:

- completezza, ovvero riportare i dati dell'amministratore, il riferimento temporale e la descrizione dell'azione intrapresa;
- inalterabilità, ovvero essere memorizzate con la possibilità di verifica della loro integrità;
- conservazione, ovvero essere memorizzate e custodite per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, ed essere facilmente consultabili.

Le registrazioni del sistema informatico rispettano i requisiti del Provvedimento e del Regolamento 2016/679, in tutte queste caratteristiche. Le attività degli amministratori di sistema vengono memorizzati in modo fedele all'originale (completezza), trasferite in un contenitore, dove vengono indicizzate e certificate aggiungendoci un riferimento temporale (inalterabilità), infine archiviate.

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, fermo restando quanto già previsto dai documenti sopra citati che in ogni caso costituiscono parte integrante del Modello stesso, devono:

- rispettare le norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono nella rete;
- non commettere abusi e non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi;
- assumere la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete stessa;
- mantenere in efficienza e in buono stato la postazione assegnata o concessa in uso, attuando tutto il possibile per proteggere macchinari e software da danneggiamenti accidentali o colposi;
- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle *username* e *password*, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di 3 B S.p.A.);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'amministratore del sistema informatico;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di 3 B S.p.A. ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa;
- conoscere, in linea generale, la normativa applicabile alla materia, tra cui: L. n. 547/1993, Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

in tema di criminalità informatica; L. n. 48/2008 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai destinatari del presente Modello è fatto altresì divieto di utilizzare la rete:

- a. in modo difforme da quanto previsto nel predetto Regolamento aziendale;
- b. in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete;
- c. per scopi incompatibili con le finalità e con l'attività della Società;
- d. per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete internet o a reti esterne della Società (al di fuori dei casi consentiti ed autorizzati);
- e. per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- f. per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- g. per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- h. per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.) proprietarie.

È inoltre vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno di 3 B S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e i compiti e le responsabilità di questi ultimi devono essere raccolte da 3 B S.p.A. affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite ai propri Collaboratori nell'ambito del trattamento dei dati personali;
- con cadenza almeno annuale 3 B S.p.A. provvede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni.

Alle stesse operazioni di controllo si procede con riguardo a coloro che si occupano della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali sopra riportati nel corso dello svolgimento della propria attività operativa è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare l'Amministratore del sistema informativo ed inoltrare formalmente richiesta di parere



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

all'Organismo di Controllo.

3 B S.p.A., inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dall'Azienda e prediligere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di M.F.A. (*Multifactor Authentication*);
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno di 3 B S.p.A., sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l'Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi nonché informarla sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori esterni, Consulenti, *Partners*, Clienti, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto e nell'interesse di 3 B S.p.A., i relativi contratti – secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello – devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, effettua periodicamente:

- a) interrogazioni agli amministratori di sistema sull'assetto del sistema informatico e sui controlli effettuati;
- b) controlli a campione sull'uso dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- c) verifica delle attività di formazione svolte;
- d) controlli sulla corretta procedura di backup;
- e) in generale, ogni controllo diretto a verificare la sicurezza dei sistemi informatici e della rete informatica.

L'OdV verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli anche a seguito di segnalazioni ricevute.

All'OdV viene inoltre garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale e ad ogni registro informatico che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## 6. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO	STRUTTURA RESPONSABILE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Disfunzioni o lacune del sistema informatico segnalate dagli utenti agli amministratori di sistema.	IT Manager; Amministratori di sistema	OdV	Semestrale
Acquisto di hardware e software di particolare rilievo per 3 B S.p.A., principali attività svolte, eventuali criticità riscontrate.	IT Manager; Amministratori di sistema	OdV	Semestrale
Implementazioni di particolare rilievo adottate dall'azienda in materia di tutela della sicurezza informatica (es. nuovi sistemi di difesa, modifiche nella gestione dei server, attività di formazione del personale, modifiche al regolamento informatico interno, ecc.).	IT Manager; Amministratori di sistema	OdV	Semestrale
In materia di trattamento dei dati personali, relazione circa l'attività di controllo eseguita	IT Manager; Amministratori	OdV	Semestrale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

sugli Amministratori di Sistema.	di sistema		
Eventuali accessi abusivi o attacchi informatici subiti dalla Società, <i>Data breach</i> , ecc.	IT Manager; Amministratori di sistema	OdV	Tempestiva



## **Parte Speciale V – Reati Ambientali**

### **1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno della Società, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Codice Penale.

Di seguito si elencano i reati ambientali considerati dal citato art. 25-undecies che a seguito dell'analisi dei rischi effettuata sono considerarsi significativi per effetto dell'attività esercitata da 3 B S.p.A., trascurando quelli che con essa non hanno attinenza.

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, si provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni un disastro ambientale, ossia: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società, con illecito smaltimento di rifiuti nel suolo o prolungata o illegale emissione di sostanze in atmosfera o nell'acqua, esponga la popolazione limitrofa al rischio di intossicazione e/o di altri danni alla salute.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i fatti di cui sopra (articoli 452-bis e 452-quater) sono commessi per colpa.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui da parte della Società l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente, ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

- **Scarichi acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si attivino o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza la prevista autorizzazione di legge, oppure si continuino ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia scaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- **Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società svolga attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non proceda alla conseguente bonifica secondo le disposizioni di legge.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società, nella gestione della propria rete fognaria, provochi inquinamento del sottosuolo senza denunciare l'accaduto e procedere con adeguata bonifica.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque svolga a titolo professionale attività nell'ambito dei rifiuti, nonché chi li produce, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare le comunicazioni previste o alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);**



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., come introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 nei termini previsti o omettano il pagamento del contributo per l'iscrizione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società ometta di iscriversi o pagare il contributo economico previsto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote

- **Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui la Società avvii un nuovo stabilimento in assenza della necessaria prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera ne esercisca uno esistente con la necessaria prescritta autorizzazione scaduta.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A., ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni emanate dall'autorità



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

competente necessarie per lo svolgimento dell'attività aziendale, nella fattispecie l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stato attuale agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;

- gestione dei rifiuti, e segnatamente tenuta dei registri e formulari di identificazione per il trasporto, idoneo deposito temporaneo in attesa del conferimento a smaltitore autorizzato con corretto utilizzo del formulario di identificazione per il trasporto;
- gestione scarichi acque reflue industriali in acque superficiali e nel sistema fognario nel rispetto dei limiti di legge e dei contenuti autorizzatori;
- gestione delle emissioni in atmosfera derivanti dal processo produttivo nel rispetto dei limiti di legge e dei contenuti autorizzatori.

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da 3 B, siano le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di tutela dell'ambiente;
- valutazione degli aspetti ambientali e dei relativi rischi presenti negli insediamenti aziendali;
- individuazione ed elaborazione delle procedure ed istruzioni operative per una corretta gestione delle tematiche ambientali;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi per l'ambiente e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia ambientale;
- programmazione misure di miglioramento da parte dell'ufficio HSE;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati dalle imprese esterne in riferimento agli aspetti ambientali.

Le risorse di 3 B S.p.A. direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze sono:

- Manager Rappresentative HSE – Dirigente Delegato ai fini ambientali;
- HSE & Compliance Manager - Responsabile ufficio HSE;
- HSE & Compliance Department - Componenti ufficio HSE;
- Quality System & Sustainability Manager, Responsabile del sistema di gestione QASE;
- Energy manager, Responsabile Energia;
- Facility Manager – Responsabile Impianti;
- General Service Manager - Responsabile Servizi Generali;
- Dirigenti e Preposti nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- Lavoratori nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

### **3. Documenti recepiti dal Modello**

La Società, relativamente agli stabilimenti di Salgareda e Annone Veneto, in piena conformità



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

con quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. 152/06 ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale elaborato secondo la *best practice* esistente e conforme alla norma internazionale ISO 14001 con certificazione attualmente in vigore e rinnovata periodicamente rilasciata da un ente terzo, le cui procedure e istruzioni operative di dettaglio sono da intendersi espressamente richiamate dal presente MOG e sua parte integrante.

Il citato Sistema di Gestione Ambientale definisce e regola la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, le risorse finalizzate a elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la Politica Ambientale aziendale.

3 B ha integrato il Sistema di Gestione Ambientale con quello relativo alla Gestione Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Energia, tutti certificati da enti di parte terza e si è dotata di uno specifico Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE redatto in conformità alle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO UNI 45001 E ISO 50001 e mantenuto aggiornato) che contiene, tra l'altro, i riferimenti alle procedure e istruzioni operative la cui osservanza permette di condurre le attività regolate dal Sistema di Gestione della Ambientale (SGA) in modo sinergico e organizzato, senza possibilità di equivoci, valide per ogni reparto e per ogni possibile problema che possa nascere all'interno delle fasi del ciclo produttivo dell'azienda.

Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e in particolare quella inerente al SGA certificato ISO 14001 viene digitalizzata e gestita attraverso specifici software informatici dedicati che garantiscono tracciabilità ed aggiornamento in tempo reale.

Ulteriore documentazione recepita dal presente Modello a cui si rinvia per il dettaglio, con la precisazione che anch'essa viene digitalizzata e gestita attraverso specifici e adeguati software informatici che garantiscono tracciabilità e aggiornamento in tempo reale, è la seguente:

#### ***Autorizzazione Unica Ambientale AUA***

Il documento previsto dal DPR n. 59/2013 e rilasciato dalla provincia di Treviso competente per territorio regola e autorizza nel caso di 3 B tutti gli scarichi idrici aziendali e le emissioni in atmosfera (all'atto della stesura del presente Modello Organizzativo AUA n. 307/2017 del 11 Agosto 2017), entro i termini previsti dalla vigente normativa la Società provvederà alla richiesta di rinnovo.

#### ***Rumore esterno***

La normativa nazionale costituita in sintesi dalla l. 447/95 legge quadro e dal successivo d.p.c.m. 01/03/01 che ha fissato limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e su questi ultimi è poi intervenuto il d.p.c.m. 14 novembre 1997.

*Si precisa che la violazione di queste norme allo stato attuale non è tra le fattispecie dei reati ambientali facenti parte del campo di applicazione dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01.*

La tematica del rispetto di limiti di emissione di rumore al confine e di immissione negli ambienti confinanti con definizione di limiti differenziali, diversificati a seconda della zona acustica dove insiste che produce rumore è comunque gestita da 3 B, pur non essendo tale tematica contenuta



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

nella vigente AUA. Al fine del rispetto dei limiti di legge la Società ha installato un sistema di monitoraggio acustico in continuo ed effettua e mantiene agli atti periodiche campagne di misura condivise con l'ente deputato al controllo.

***Registri di carico e scarico rifiuti***

3 B redige regolarmente il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. 148/98 e le modalità di registrazione sono indicate all'art. 190 D.Lgs. 152/06.

***Formulari per il trasporto dei rifiuti***

3 B provvede regolarmente a compilare per quanto di propria competenza il formulario di identificazione del rifiuto, documento che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio o smaltimento finale secondo le modalità previste dall'art. 193 D.Lgs. 156/06

***Denuncia annuale dei rifiuti***

Secondo quanto previsto dall'art. 189 c.3 D.Lgs. 152/06 3 B provvede annualmente a comunicare alle autorità previste per legge le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti e dei materiali destinati al recupero prodotti. Detta comunicazione deve avvenire attraverso la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

***Rapporti di prova delle analisi dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera***

Le attività che comportano impatti ambientali da parte industriale oltre ad essere regolamentate per quanto riguarda gli aspetti autorizzatori e gestionali, prevedono il rispetto di determinati limiti e parametri tecnici misurabili. A tal fine 3 B provvede o per obbligo contenuto nelle autorizzazioni ambientali o per autocontrollo ad effettuare periodici campionamenti ed analisi in ambito scarichi idrici emissioni in atmosfera e rifiuti attraverso laboratori esterni accreditati, mantenendo i rapporti di prova archiviati in via informatica.

Infine, tutta la citata documentazione viene regolarmente aggiornata in considerazione di quanto previsto dalle previste autorizzazioni ambientali, delle periodicità eventualmente previste dalle norme cogenti o volontarie a cui si fa riferimento.

**4. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, 3 B ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti ambientale all'interno della Società.

La Società in aggiunta all'organigramma che viene costantemente aggiornato in base agli eventuali mutamenti determinatisi, ha redatto ed è agli atti e archiviata una *Job Description* che si riporta nella sua versione corrente alla stesura del presente Modello (sub Allegato 1) e a cui si rinvia.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Essa descrive anche i ruoli aziendali inseriti in organigramma che hanno funzioni inerenti alla gestione delle tematiche ambientali. Il documento per ogni posizione: definisce il titolo del ruolo, lo descrive, indica a chi riporta e le competenze e le conoscenze necessarie.

I documenti sopra elencati sono concepiti in modo tale da garantire, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa ambientale in riferimento alle attività condotte dalla Società.

## **5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente**

### **5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, 3 B ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di tutela dell'ambiente al suo interno.

La Società in aggiunta all'organigramma generale ha pertanto adottato uno specifico organigramma della sicurezza e dell'ambiente che si riporta nella sua versione vigente alla stesura del presente Modello (sub Allegato 1) e che viene costantemente aggiornato in base agli eventuali mutamenti determinatisi.

Altresì tra la documentazione aziendale attiva ed archiviata è presente una Job Description che si riporta nella sua versione corrente alla stesura del presente Modello e a cui si rinvia. Essa descrive anche i ruoli aziendali inserite in organigramma che svolgono attività inerenti alla tutela dell'ambiente. Il documento per ogni posizione: definisce il titolo del ruolo, ne descrive le funzioni, indica a chi riporta, le competenze e le conoscenze necessarie al suo svolgimento.

I documenti sopra elencati sono concepiti in modo tale da garantire, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia ambientale.

I responsabili individuati da 3 B per le attività inerenti alla sicurezza sul lavoro e le loro attribuzioni in dettaglio in aggiunta a quelle indicate nella citata *Job Description* sono:

- Datore di Lavoro Delegato per l'ambiente (DDL) - Manager Rappresentative HSE: rispondendo alla Direzione Generale, svolge in piena autonomia in materia ambientale funzioni di coordinamento e di direzione occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportato dalle diverse funzioni interne coinvolte (queste ultime in base alle

- proprie attribuzioni e competenze);
- **Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza – Energia - Quality System & Sustainability Manager (QS&SM):** rispondendo alla Direzione Generale, collabora con il Datore di Lavoro Delegato e con il Responsabile Ambientale alla definizione degli obiettivi e alla strutturazione della politica ambientale dell'azienda; redige il Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza – Energia, le procedure e le istruzioni del Sistema di Gestione Ambientale (SGA); valuta le relative non conformità riscontrate nel corso degli audit periodici di verifica di attuazione del sistema di gestione integrato; assicura e verifica che lo stesso sia attuato e mantenuto attivo; definisce, in accordo con la Direzione Generale gli obiettivi dei sistemi di gestione adottati; effettua il riesame dei singoli sistemi di gestione, tra cui il SGA, facenti parte del SGSI ; identifica, unitamente all'ufficio HR e all'ufficio HSE la necessità di formazione per il personale in merito ai singoli sistemi di gestione tra cui il SGA; sovrintende a che le funzioni dedicate (ufficio HR, ufficio HSE, Dirigenti e Preposti) in base alle specifiche attribuzioni e competenze sensibilizzino e formino i Dipendenti sulle procedure e istruzioni operative dei singoli sistemi di gestione adottati, tra cui il SGA; seleziona, esamina ed interpreta unitamente al Datore di lavoro Delegato per l'Ambiente le prescrizioni legislative ambientali; esegue verifiche periodiche di conformità dei singoli sistemi di gestione adottati tra cui il SGA; identifica unitamente al Responsabile Ambientale le situazioni di emergenza ambientale; verifica il rispetto dei controlli operativi pianificati che sono effettuati a cura dell'ufficio HSE;
  - **Responsabile Ambientale - Responsabile ufficio HSE:** persona in possesso di capacità e dei requisiti di conoscenza idonei allo svolgimento della funzione; riporta al Datore di Lavoro Delegato per l'Ambiente e collabora con il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e sicurezza; provvede con la collaborazione dei componenti dell'ufficio HSE all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia ambientale dal D.Lgs. 152/06 e dalla vigente legislazione ambientale;
  - **Componenti ufficio HSE:** persone in possesso di capacità e dei requisiti di conoscenza idonei allo svolgimento della funzione; riportano e collaborano con il Responsabile Ambientale all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia ambientale dal D.Lgs. 152/06 e dalla vigente legislazione ambientale;

## **5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie**

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione costante dei pericoli e dei rischi individuati, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, 3 B ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, specifiche procedure ed istruzioni operative che costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo e di questo specifico Protocollo e che l'intera organizzazione aziendale (compresi Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

- manuale del sistema di gestione integrato (Rif. Manuale QSAE ultima versione



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- procedure di sistema integrate o specifiche procedure inerenti al SGA certificato UNI ISO 14001 (ultime versioni disponibili sul server aziendale) a cui si rinvia;
  - specifiche istruzioni operative del sistema di gestione della sicurezza certificato UNI ISO 14001 (ultime versioni disponibili sul server aziendale) a cui si rinvia.

## **6. Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alle tematiche aziendali presenti, tutti i componenti dell'organizzazione aziendale (Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) coinvolti direttamente e indirettamente, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, dalle procedure e istruzioni operative aziendali interne in materia ambientale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che 3 B ha adottato una specifica Politica Ambientale ed una procedura di identificazione degli aspetti ambientali, come descritto nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza – Energia (Rif. Manuale QASE costantemente aggiornato), documento facente parte integrante del presente Modello.

La Politica Ambientale aziendale è stata elaborata dal Quality System & Sustainability Manager – Responsabile Sistema Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza – Energia QASE e successivamente verificata, approvata dalla Direzione Generale divulgata e mantenuta agli atti. Tale politica è stabilita in coerenza ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001, nel rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di incidere nel modo minore possibile con l'ambiente attraverso la propria attività.

Con la definizione della Politica Ambientale viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- rispettare la legislazione ambientale vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali aziendali;
- ridurre i consumi delle risorse naturali;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La Politica Ambientale viene diffusa e fatta conoscere a tutti i componenti dell'organizzazione aziendale mediante affissione della stessa nei luoghi comuni, in apposite bacheche, anche display elettronici, e la pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet della Società.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere la Politica Ambientale e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati.

La Politica Ambientale viene rivalutata annualmente in occasione del riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte del Quality System & Sustainability Manager e della Direzione Generale. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Sono inoltre oggetto di valutazione e di eventuale successiva gestione i seguenti principali aspetti ambientali:

- emissioni inquinanti (in atmosfera e reflui);
- produzione di rifiuti;
- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali;
- rumori;
- odori;
- vibrazioni;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera:

- le normali condizioni sia di gestione del servizio che del funzionamento degli impianti.
- eventuali condizioni anomale (es. avvio o arresto dell'impianto) o di emergenza.

L'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata periodicamente.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati dalla Società che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza – Energia (Rif. QASE);
- procedure di sistema integrate;
- specifiche istruzioni operative del SGA certificato ISO 14001 che costituiscono il perno gestionale in materia ambientale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **7. Indicazioni specifiche di comportamento**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i componenti dell'organizzazione aziendale coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione degli aspetti ambientali della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti indicazioni di comportamento:

- i rapporti nei confronti della P.A., delle autorità preposte all'emanazione delle autorizzazioni e alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio devono essere gestiti globalmente, individuando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo attinenza alla materia ambientale devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere verificati dall'ufficio Legale e approvati dalla Direzione Generale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
  - prevedere attività di informazione di tutti i componenti dell'organizzazione aziendale;
  - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
  - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti della Società effettuata direttamente dagli appaltatori sulla base delle indicazioni fornite dal committente;
  - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure, istruzioni operative e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
  - predisporre regole interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi

- in materia ambientale inserendole nel SGA;
- acquisire, mantenere aggiornata e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
  - conservare in formato originale e digitale la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni altra documentazione attinente alla tematica ambientale, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica correlati;
  - tracciare e conservare anche in formato digitale la documentazione inerente alla gestione aziendale degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale;
  - effettuare un costante monitoraggio delle procedure e istruzioni operative del SGA aziendale, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di eventi emergenziali verificatisi;
  - prevedere audit periodici di verifica sostanziale e di sistema in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
  - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
  - è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente e comunque attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
  - è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza previsti dalla vigente normativa e contenuti nelle autorizzazioni rilasciate;
  - è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione ove previsti, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;
  - è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni;
  - è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti e/o del ciclo produttivo;
  - è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei predetti adempimenti;
  - è necessario verificare che i consulenti, i partners ed i collaboratori della Società, compartecipi agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi i trasportatori, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte della Direzione Generale;
  - è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- almeno due soggetti interni a 3 B;
- è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti commissionato a laboratori esterni accreditati contenga informazioni veritiere e corrette;
  - è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti;
  - è necessario gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
  - è necessario gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
  - è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti previsti per il trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
  - è necessario compilare e presentare annualmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) alle autorità previste per legge le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti e dei materiali destinati al recupero prodotti.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione e valutazione continua degli aspetti ambientali e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, 3 B ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Ambiente – Sicurezza – Energia, le seguenti specifiche procedure e istruzioni operative che fanno parte integrante del presente Modello e che i componenti dell'organizzazione aziendale interni ed esterni (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare:

- manuale del sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia (Rif. QASE);
- procedure di sistema integrate che come già indicato possono contenere trasversalmente indicazioni procedurali rispetto alla tematica ambientale
- specifiche istruzioni operative del SGA certificato ISO 14001.

## **8. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, all'organismo deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale. Inoltre, come indicato nella premessa generale della presente Parte Speciale del Modello Organizzativo, al fine di garantire l'attuazione del vigente MOG, ed in ossequio a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento dell'OdV, sono previste per ogni reato presupposto rientrante nel campo di applicazione una serie di attività di rendicontazione, sia da parte dell'organizzazione aziendale verso l'organo di vigilanza nominato, sia di verifica da parte dell'organo di vigilanza, diversamente determinate a seconda dell'area di rischio oggetto di tutela ed indicate in ogni singolo protocollo

## 9. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

<b>OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Rendiconto periodico circa eventuali violazioni del MOG e sullo stato di attuazione delle attività ed adempimenti inerenti all'area di rischio regolamentata dal presente protocollo.	Datore di lavoro Delegato; Responsabile Ambientale	OdV	Semestrale
Eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia ambientale (es. ArpaV, ArpaFVG, VV.FF., ecc.).	Datore di lavoro Delegato; Responsabile Ambientale	OdV	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.	Datore di lavoro Delegato; Responsabile Ambientale	OdV	Tempestiva
Report sulla regolarità delle verifiche relative a scarichi acque reflue / gestione rifiuti / emissioni in atmosfera. In particolare: a) risultati audit interni o esterni	Datore di lavoro Delegato; Responsabile	OdV	Semestrale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

<p>svolti in tema di ambiente; b) esito controlli interni sugli impianti; c) esito controlli autorità esterne sugli impianti; d) elenco degli investimenti previsti in materia ambientale, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget; e) violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), di adempimenti richiesti dalla normativa in materia di ambiente; f) inosservanze delle disposizioni in materia di ambiente, da parte di personale dipendente e relativi a provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate).</p>	<p>Ambientale</p>		
<p>Riepilogo del sistema di deleghe e procure, con indicazione di eventuali nuove procure e procure revocate.</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<p>OdV</p>	<p>Tempestivo</p>



## **Parte Speciale VI – I Reati contro l’industria ed il commercio**

### **1. Le fattispecie dei reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l’industria ed il commercio richiamati dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell’interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contro l’industria ed il commercio che potrebbero verificarsi in astratto all’interno di 3 B S.p.A., rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell’art. 5 del Codice Penale.

- ***Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all’aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non aderiscono al *pactum sceleris*, e che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità a realtà criminali, riescono ad esercitare.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all’industria nazionale.

- ***Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

• ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Tale ipotesi si configura altresì nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto:

- a) Negoziazione, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi;
- b) Gestione progetti di *marketing*;
- c) Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e informazioni e/o alla pubblicità relativa ai prodotti;
- d) Analisi e ricerche di mercato per l'individuazione di nuove opportunità di sviluppo;
- e) Attività di ricerca e sviluppo;
- f) Gestione del processo di progettazione e sviluppo;
- g) Gestione di marchi, brevetti, segni distintivi e tutela del know-how;
- h) Definizione delle politiche commerciali;
- i) Gestione e qualificazione di partner commerciali;
- j) Gestione delle vendite;
- k) Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori;
- l) Gestione degli acquisti;
- m) Gestione del processo di produzione;
- n) Controlli di produzione;
- o) Gestione, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e automezzi;
- p) Servizi generali.

Le risorse di 3 B S.p.A. direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Acquisti.
- Ufficio Vendite/Commerciale;
- Produzione;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- *Plant Quality.*

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio**

Nell'espletamento di tutte le operazioni dell'attività d'impresa, relative alla produzione e commercializzazione dei lavorati prodotti dalla Società, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di 3 B S.P.A. (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione delle fasi di progettazione, esecuzione e commercializzazione del prodotto;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, seppur non integrino di per sé fattispecie di reato, siano però tali da favorirne la commissione;
- astenersi dal tenere comportamenti omissivi tali da impedire o comunque ostacolare il rispetto del presente Modello e i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'OdV;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, adottare tutte le misure necessarie ad evitare che:
  - i.* vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
  - ii.* possano essere acquisiti e, soprattutto, possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa;
- effettuare, nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio;
- determinare i requisiti minimi in possesso delle controparti, inclusi indicatori di anomalia che consentano di prevenire e/o rilevare eventuali operazioni a rischio o sospette;
- selezionare e valutare le controparti in base ai requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; formalizzare anche i criteri in base ai quali le controparti possono essere cancellate dalle liste interne della Società; definire un sistema di responsabilità relativamente al mantenimento e alla cancellazione

delle controparti dalle medesime liste, in modo tale che le scelte in merito non possono essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate in forma scritta;

- definire contratti e ogni altro tipo d'accordo con tutte le controparti in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali, in coerenza con le evoluzioni della normativa vigente in materia di tutela della proprietà industriale, nonché di origine e qualità dei prodotti;
- rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte di 3 B S.p.A., lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i delitti contro l'industria e il commercio;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei delitti contro l'industria e il commercio;
- garantire la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti commerciali con soggetti terzi; la tracciabilità nell'ambito dell'attività a rischio è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito dell'attività stessa (tra le funzioni aziendali e tra le controparti e le funzioni aziendali stesse), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- conservare la documentazione inerente il processo decisionale e le transazioni relative alle aree a rischio, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, necessarie e mantenendo la documentazione stessa a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto; al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame;
- informare in forma scritta l'OdV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza – in via diretta o indiretta – tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Specifica.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di 3 B S.p.A. con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo 4, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono inoltre astenersi dal porre in essere le seguenti condotte:

- consegnare un prodotto diverso rispetto a quanto indicato nel contratto/ordine di acquisto in termini di: luogo di produzione o fabbricazione attraverso la dichiarazione non veritiera del "made in"; qualità attraverso marcatura e dichiarazione di conformità UE mendaci;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di 3 B S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione dei processi del prodotto all'interno di 3 B S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- implementare un albo dei fornitori e delle procedure di qualifica dei fornitori che tengano conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità;
- prevedere nei contratti d'acquisto specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;
- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;
- implementare delle procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- implementare delle procedure di controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle specifiche dichiarate o pattuite con il cliente ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, richiesti;
- verificare, anteriormente alla distribuzione dei prodotti sul mercato ed anche mediante il

ricorso al proprio laboratorio interno (o all'occorrenza a laboratori esterni), da parte di tutte le funzioni aziendali preposte – ciascuna per le attività di propria competenza – il rispetto delle specifiche in ordine all'origine, provenienza, qualità dei prodotti stessi;

- assicurare la correttezza, veridicità e completezza delle informazioni tecniche riportate su ciascun supporto informativo (quali documentazione di accompagnamento, etichetta, manuale tecnici) associato ai prodotti della Società;
- assicurare che i prodotti non conformi e/o che presentino anomalie siano trattati in base a quanto previsto dalle policy e dalle procedure aziendali, in modo che tali prodotti siano opportunamente segregati e chiaramente identificati e registrati; applicare procedure di gestione delle anomalie e delle non conformità; garantire che – anche in caso di eventuale accettazione in deroga/in concessione da parte del cliente di prodotti non conformi – sia sempre registrata la destinazione;
- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitor;
- astenersi dal divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti – circa origine, qualità, provenienza e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati – nell'ambito di campagne pubblicitarie/attività promozionali organizzate dalla Società, nonché astenersi dall'inserire/divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti – circa origine, provenienza, qualità e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati – nella predisposizione e circolarizzazione del materiale istituzionale e tecnico/commerciale predisposto dalla Società;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti basati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'iniziativa economica altrui;
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti fondati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto del libero esercizio industriale e commerciale altrui;
- prevedere nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali la verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema;

Ai medesimi Destinatari del MOG è altresì espressamente vietato:

- a) contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;
- b) introdurre, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- c) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
- d) realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità,



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- e) vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
  - f) progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutte le disposizioni contenute nei seguenti documenti adottati da 3 B S.p.A., che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE, ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- Regolamento aziendale di 3 B S.p.A., pubblicato sulla piattaforma aziendale dal 26.04.2023, esposto nelle bacheche accessibili a tutto il personale, oltreché consegnato a mani in occasione di ogni nuova assunzione;
- Procedura emissione ed approvazione di commesse di investimento o spesa e di richieste di acquisto (Rif. IO\_AMM\_004);
- Procedura per approvazione contratti di acquisto beni e/o servizi (Rif. IO\_AMM\_016).

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

## 6. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

<b>OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Eventuali violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nei paragrafi 3 e 4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili in materia di reati contro l'industria ed il commercio.	Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità	OdV	Semestrale
Eventuali segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce (es. fornitori), o circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale.	Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità	OdV	Semestrale
Eventuali contestazioni da parte di soggetti terzi relative a difetti nella qualità dei prodotti commercializzati dalla Società.	Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Eventuali richiami di prodotto.	Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Eventuali non conformità che possano incidere sulla conformità/genuinità dei prodotti commercializzati.	Ufficio Sistemi Qualità e Sostenibilità; Ufficio Legale	OdV	Semestrale

## **Parte Speciale VII – I Reati in materia di violazione del diritto d’autore**

### **1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d’autore richiamati dall’art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 – aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 15, L. 23.07.2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” – se commessi nell’interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore che potrebbero verificarsi in astratto all’interno di 3 B S.p.A., rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell’art. 5 del Codice Penale.

- ***Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941, comma 1 lett. a-bis) ovvero di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (comma 3)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 171 della Legge sul Diritto d’Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- i. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa;
- ii. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Si tratta, in sostanza, del diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d’autore.

- ***Software e banche dati (art. 171-bis legge n. 633/1941, comma 1 e comma 2)***

L'articolo in esame, posto a tutela dei software <sup>(7)</sup> e delle banche dati, mira a punire:

- (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e
- (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a.<sup>(8)</sup>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a. <sup>(9)</sup>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

<sup>(7)</sup> L'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software, ovvero: *“I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”*.

<sup>(8)</sup> Art. 64 quinquies l.d.a.: *“L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)”*.- Art. 64 sexies l.d.a.: *“Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale”*.

<sup>(9)</sup> Art. 102 bis l.d.a.: *“Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.*

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software” si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con il termine “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- ***Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto***

*L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.*

*Art. 102 ter l.d.a.: “L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle”.*

***d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941) [modificato dalla legge n. 93/2023]***

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171-ter l.d.a. sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- ***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941)***

La fattispecie di reato in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al c.d. "contrassegno SIAE", i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l.d.a.

- ***Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941)***

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su 3 B S.p.A., le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma l.d.a.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- Art. 171-bis l.d.a. (software e banche dati);
- Art. 171-ter l.d.a.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto:

- q) Gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*;
- r) Ideazione, lancio e/o gestione di progetti e campagne *marketing* e pubblicitarie;
- s) Ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore o protette attraverso la registrazione di modelli di *design*;
- t) Utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della Società;
- u) Sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti – attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della Società – protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di *design*.
- v) Negoziazione, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi.

Le risorse di 3 B S.p.A. direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Area *Information Communication Technology*;
- Area *Marketing* e pubbliche relazioni;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Risorse Umane;
- Ufficio Legale;
- Ufficio Vendite/Commerciale;
- Eventuali consulenti esterni.

## **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Nell'espletamento di tutte le operazioni dell'attività d'impresa, relative alla produzione e commercializzazione dei lavorati prodotti dalla Società, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di 3 B S.p.A. (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di *design* esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, seppur non integrino di per sé fattispecie di reato, siano però tali da favorirne la commissione;
- astenersi dal tenere comportamenti omissivi tali da impedire o comunque ostacolare il rispetto del presente Modello e i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'OdV;
- con riferimento alla gestione di progetti e campagne *marketing* e pubblicitarie definire contratti e ogni altro tipo d'accordo con agenzie pubblicitarie in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;
- informare in forma scritta l'OdV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza – in via diretta o indiretta – tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la violazione dell'altrui diritto d'autore o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Speciale.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di processi sensibili – come, ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della Società o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e/o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e/o diritti d'autore altrui.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono inoltre astenersi dal porre in essere le seguenti condotte:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico anche attraverso siti internet, opere di



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, CD, ecc.);
  - riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
  - utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
  - duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
  - riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
  - installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
  - riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di 3 B S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, quali ad esempio la gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure. Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne *marketing* e pubblicitarie, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne *marketing* e/o pubblicitarie dovrà essere

preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;

- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne *marketing* e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di 3 B S.p.A. da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;
- sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte di 3 B S.p.A., lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto.

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze software, i Destinatari non potranno:

- g) utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- h) utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- i) usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi;
- j) installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- k) installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, USB-pen personali) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- l) duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- m) scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- n) acquistare software al di fuori di specifici contratti siglati con il produttore principale, o con fornitori autorizzati dal produttore stesso, e riportanti specifiche clausole sulla tutela



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

del diritto d'autore.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutte le disposizioni contenute nei seguenti documenti adottati da 3 B S.p.A., che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e l'Energia (Rif. Manuale QASE, ultima versione disponibile sul server aziendale) a cui si rinvia;
- Regolamento aziendale di 3 B S.p.A., pubblicato sulla piattaforma aziendale dal 26.04.2023, esposto nelle bacheche accessibili a tutto il personale, oltretutto consegnato a mani in occasione di ogni nuova assunzione.

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale

## **6. Flussi informativi**

L'OdV deve essere informato:

<b>OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Eventuali violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nei paragrafi 3 e 4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure,	Ufficio Legale	OdV	Semestrale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili in materia di reati contro il diritto d'autore.			
Acquisto di hardware e software di particolare rilievo per la Società, principali attività svolte, eventuali criticità riscontrate.	IT Manager; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Eventuali contestazioni da parte di soggetti terzi relative a asserite violazioni del diritto d'autore da parte della Società.	Ufficio Legale	OdV	Semestrale



## **Parte Speciale VIII – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di immigrazione clandestina**

### **1. Le fattispecie dei reati (art. 25-*Duodecies* del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 (il cui vigente testo è stato introdotto dalla L. n.161/17), se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati che potrebbero verificarsi in astratto all'interno della Società, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Codice Penale.

- **Occupazione di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare**

Per quanto attiene l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la legislazione nazionale prevede che l'occupazione come lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato di un cittadino extracomunitario sia legittima soltanto se quest'ultimo sia titolare di un permesso di soggiorno a fini lavorativi. Tale permesso deve essere validamente rilasciato dall'autorità competente e deve coprire l'intera durata del rapporto di lavoro ad eccezione del caso di permesso lavorativo scaduto per il quale sia stata tempestivamente avanzata richiesta di rinnovo.

Risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede alla loro assunzione, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze.

La norma di riferimento è costituita dal D.Lgs. 286/98 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e le condotte illecite di maggiore rilevanza sono quelle previste all'art. 22 c. 10 che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e all'art. 12 c. 5 che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità, reati questi potenzialmente concorrenti tra di loro.

- **Immigrazione clandestina**

La norma di riferimento è costituita anche in questo caso dal D.Lgs. 286/98 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*". In ordine alla fattispecie di reato di immigrazione clandestina l'art. 12 D.Lgs. della normativa citata ai c.3, 3-bis e 3-ter sanziona penalmente "*chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*" e al c.5 "*chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto*



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

*dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”*

L'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico dell'ente trasgressore:

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00
- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote
- Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter sopra citati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

In questo scenario la Società al fine di prevenire al proprio interno violazioni di legge che comportino potenziali illeciti da parte dei componenti dell'organizzazione aziendale, oltre a quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento che costituisce parte integrante del MOG e al fine di garantire e vigilare sul rispetto della vigente normativa in materia, ha posto in essere il presente protocollo contenente l'identificazione dei settori aziendali potenzialmente coinvolti, delle misure di prevenzione, procedure e regole sottoposte a periodiche verifiche e controlli che costituiscono parte integrante del vigente MOG.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Occupazione di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e Immigrazione clandestina**

In considerazione delle attività svolte da 3 B, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 231/01, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto:

- Impiego attraverso agenzie autorizzate di lavoro somministrato e assunzione diretta di lavoratori extracomunitari non residenti in Italia
- Ricorso a servizi di fornitori attraverso contratti di appalto che impiegano lavoratori extracomunitari.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da 3 B, siano le seguenti:

- Area Risorse Umane HR.

Le risorse aziendali direttamente coinvolte, ognuno nell'ambito delle specifiche attribuzioni e competenze e mansioni, anche definite nella citata Job Description, nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- General Manager – Direttore generale. Ratifica e avvalsa i contratti individuali di assunzione diretta e quello con le società autorizzate di lavoratori somministrati per le assunzioni indirette. I contratti vengono firmati digitalmente dall'ufficio HR.
- HR Manager e Ufficio HR. Gestisce tutte le pratiche e gli adempimenti relativi alle assunzioni dirette di personale extracomunitario, quelle con le agenzie partners di lavoratori somministrati e con il consulente del lavoro aziendale. Intrattiene i rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione competenti e con gli organi pubblici di vigilanza. Verifica e monitora dei permessi di soggiorno dei dipendenti diretti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

Le risorse Partners esterne direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze sono:

- Agenzie autorizzate di lavoro somministrato che operano con la Società
- Il consulente del lavoro che opera per conto della Società
- Fornitori appaltatori di servizi che svolgono attività lavorativa presso la Società.

### **3. Documenti recepiti dal Modello**

3 B fa riferimento ad una serie di prassi consolidate utilizzate dall'ufficio HR che si occupano direttamente di questa tematica, nonché parzialmente alla Procedura operativa gestione delle risorse umane GDPR\_23 (versione vigente alla data di entrata in vigore del presente documento REV03 del 09/08/21) inerente alla protezione aziendale dei dati personali, ai contratti stipulati con le agenzie di lavoro somministrato e a quello stipulato con il consulente del lavoro. La documentazione relativa alle assunzioni indirette e dirette è archiviata in modalità cartacea e digitale e viene gestita attraverso specifici e adeguati software informatici che garantiscono tracciabilità e aggiornamento in tempo reale.

### **4. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri e compiti loro attribuiti**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, 3 B ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti all'interno della Società.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

La Società in aggiunta all'organigramma che viene costantemente aggiornato in base agli eventuali mutamenti determinatisi, ha redatto ed è agli atti e archiviata una *Job Description* che si riporta nella sua versione corrente alla stesura del presente Modello (sub Allegato 1) e a cui si rinvia. Essa descrive anche i ruoli aziendali inseriti in organigramma che hanno funzioni inerenti alla gestione delle tematiche inerenti alla presente area reato. Il documento per ogni posizione: definisce il titolo del ruolo, lo descrive, indica a chi riporta e le competenze e le conoscenze necessarie.

I documenti sopra elencati sono concepiti in modo tale da garantire, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla prevenzione di questi reati.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di occupazione di lavoratori il cui soggiorno è irregolare e di immigrazione clandestina in riferimento alle attività condotte dalla Società.

## **5. Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alle tematiche aziendali oggetto di trattazione, tutti i componenti dell'organizzazione aziendale (Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) coinvolti direttamente e indirettamente, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, dalle procedure aziendali, prassi interne inerenti all'assunzione diretta di personale e la stipula di contratti con appaltatori operanti con personale proprio
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati sopra indicate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, Appaltatori ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati oggetto del presente protocollo e che operano per conto e nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali

previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **6. Indicazioni specifiche di comportamento**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i componenti dell'organizzazione aziendale coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione delle attività della Società potenzialmente ricadenti nelle violazioni oggetto della presente area reato, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti indicazioni di comportamento:

- i rapporti nei confronti della P.A., delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme regolanti l'area di attività a rischio oggetto del presente protocollo devono essere gestite globalmente, individuando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai fornitori esterni aventi attinenza alla materia oggetto del presente protocollo devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere ratificati e avallati dalla Direzione Generale con firma digitale a cura del D.G. o dell'ufficio HR.
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
  - prevedere attività di informazione e formazione dei dipendenti che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
  - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e regole aziendali in materia;
  - acquisire, mantenere aggiornata e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme relative alla presente area reato;
  - tracciare e conservare anche in formato digitale la documentazione inerente alla gestione aziendale degli adempimenti previsti dalla normativa in materia;
  - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione di riferimento.

## 7. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l'effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, all'organismo deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Inoltre, come indicato nella premessa generale della presente Parte Speciale del Modello Organizzativo, al fine di garantire l'attuazione del vigente MOG, ed in ossequio a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento dell'OdV, sono previste per ogni reato presupposto rientrante nel campo di applicazione una serie di attività di rendicontazione, sia da parte dell'organizzazione aziendale verso l'organo di vigilanza nominato, sia di verifica da parte dell'organo di vigilanza, diversamente determinate a seconda dell'area di rischio oggetto di tutela ed indicate in ogni singolo protocollo

## 8. Flussi informativi

L'OdV deve essere informato:

OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO	STRUTTURA RESPONSABILE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Rendiconto periodico circa eventuali violazioni del MOG e sullo stato di attuazione delle attività ed adempimenti inerenti all'area di rischio regolamentata dal presente protocollo.	Ufficio HR	OdV	Semestrale
Eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di impiego di personale (es. Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, ecc.).	Ufficio HR	OdV	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della	Ufficio HR	OdV	Tempestiva



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.			
Eventuali irregolarità accertate nell'impiego di personale da parte delle imprese affidatarie di lavori in appalto/subappalto.	Ufficio HR	OdV	Semestrale

## **Parte Speciale IX – I Reati tributari**

### **1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari commessi da soggetti interni ed esterni quali amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, collaboratori e partner, a condizione che siano stati commessi a vantaggio della Società. Infatti, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “decreto fiscale”), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, all’art. 39 ha introdotto importanti novità alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato.

Nello specifico, l’art. 25-*quinquiesdecies*, co. 1, del D. Lgs. n. 231/2001 estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-*bis* D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 2, co. 2-*bis*;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 8 co. 2-*bis*;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000) punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.

Ulteriori modifiche alla disciplina penal-tributaria sono state introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. “direttiva PIF”), “*in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine e di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quarter, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.*



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Le sanzioni previste possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, oltre che alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Si precisa, inoltre, che gli stessi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione in capo all'Ente di sanzioni amministrative.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*quinquiesdecies* rimandandosi al testo del Decreto, a quello del codice civile, del codice penale ed a quello delle leggi speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000)***

Tale reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa ed anche in assenza di danno effettivo all'Erario.

Per "altri documenti" si intendono tutti quei documenti che hanno valore probatorio analogo a quello delle fatture ai fini fiscali, come ad esempio, le ricevute e gli scontrini fiscali, le schede carburanti, le autofatture, i documenti di trasporto.

L'operazione è in tutto inesistente (c.d. inesistenza oggettiva) quando non si è mai verificata nella realtà e viene "inventata" al fine di creare costi fittizi o di portare in detrazione l'IVA risultante dal documento. È solo in parte inesistente quando, invece, nella realtà, si è verificata in misura quantitativamente inferiore a quella risultante dal documento. L'inesistenza oggettiva parziale (o relativa) si determina quando la cessione di beni o la prestazione di servizi ha avuto effettivamente luogo, ma in termini diversi ed inferiori rispetto a quanto documentato in fattura, con conseguente artificioso incremento del corrispettivo indicato, e quindi del costo da portare in deduzione per l'utilizzatore della stessa (c.d. sovrapprestazione). Tale ipotesi si verifica, in primo luogo, quando la divergenza tra fattura e realtà commerciale concerne la sfera quantitativa dei beni e servizi esposti in fattura, i quali risultano numericamente superiori a quelli effettivi (ad esempio, cessione effettiva e pagamento per 40 quintali di plastica ed indicazione in fattura di 60 quintali). Si verifica altresì quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quella reale (ad esempio, prestazione di servizi di manutenzione con corrispettivo effettivo di euro 10.000, esposto in fattura per euro 15.000).

Oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, la norma colpisce altresì l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. L'inesistenza soggettiva si verifica tutte le volte in cui la falsità si riferisce all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa una determinata operazione e, in particolare, in fattura viene indicato un soggetto che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non ha effettuato la cessione o la prestazione o perché si tratta di un soggetto inesistente o perché non ha avuto alcun rapporto con il contribuente finale.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente riconosce la struttura bifasica del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ossia scindibile, sul piano temporale, in due momenti distinti. La prima fase, caratterizzata da una condotta necessariamente preparatoria, ossia l'acquisizione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti. La seconda fase, invece, caratterizzata dalla registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero la loro conservazione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il soggetto attivo del reato, considerando la natura istantanea dello stesso, può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o IVA.

In tema di operazioni inesistenti, è opportuno fare un cenno alle “frodi carosello” che negli ultimi anni hanno interessato numerosi contribuenti che sono intervenuti in maniera consapevole o inconsapevole effettuando operazioni circolari volte all'evasione dell'IVA. In breve, viene sfruttato il meccanismo tipico dell'IVA: l'addebito dell'imposta da parte dei cedenti o prestatori nei confronti dei propri cessionari o committenti, il versamento dell'imposta e la possibilità di detrarre per i cessionari committenti. Nello specifico, a fronte di tale detrazione, nelle frodi carosello qualche soggetto della catena degli scambi non adempie al proprio obbligo di versare l'IVA mettendo in circolo, grazie al principio di cartolarità dell'imposta, un credito fittizio. La frode di carosello può essere perpetrata con varie modalità, più o meno complesse, coinvolgendo di frequente operazioni transnazionali, sfruttando il meccanismo delle operazioni intracomunitarie che consentono all'acquirente di beni o di servizi da un operatore UE di non vedersi addebitata l'IVA e di essere quindi nella condizione debitoria di IVA nei confronti dell'Erario per le successive cessioni (posizione debitoria che non verrà onorata, dando vita alla frode).

Il reato di dichiarazione fraudolenta è punito a titolo di dolo specifico, da ciò consegue che, oltre alla necessità di provare la coscienza e la volontà della condotta nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dovrà essere, altresì, accertata l'ulteriore finalità di “*evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*”.

• ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000)***

Il reato si perpetra avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Esso comunque si consuma con la presentazione della dichiarazione tributaria, trattandosi anch'esso, come quello indicato nell'art. 2 sopra esaminato, di un reato istantaneo.

La clausola di riserva prevista nell'*incipit* dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del citato decreto legislativo. I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sebbene possa essere commesso da “chiunque”, rappresenta, analogamente al reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, un reato proprio, avendo come soggetto attivo “chiunque” sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

Peraltro, l'impiego di altri "mezzi fraudolenti"<sup>10</sup> rappresenta una categoria residuale, alla quale fare ricorso quando non ricorrano le ipotesi più specifiche. Aspetto, quindi, caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di converso, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente.

Il reato si configura, ad esempio, quando un amministratore rilasci una dichiarazione falsa o vengano acquisiti false perizie tecniche o falsi attestati di conformità al fine di beneficiare dell'iper ammortamento<sup>11</sup> o del credito d'imposta beni strumentali<sup>12</sup>.

La tematica dei prezzi di trasferimento potrebbe dar luogo alla fattispecie in oggetto qualora la violazione del principio della libera concorrenza, nella determinazione dei prezzi di trasferimento, consegua ad un'accertata frode ovvero falsità della documentazione nazionale o nel Master file previsti dalla normativa in materia.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000)***

Con tale fattispecie di reato, il Legislatore ha inteso punire le c.d. "cartiere", ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da "chiunque", in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale. Rientra nella fattispecie anche il caso della sovrapposizione.

Ci si trova dinnanzi ad un reato di natura commissiva, istantaneo e di mera condotta. Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di utilizzo effettivo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 in precedenza descritto).

La condotta punita dall'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, consiste nella mera emissione o nel mero rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che questi lo utilizzi. Il reato in esame si perfeziona nel momento in cui la fattura o il documento fuoriescono dalla disponibilità del soggetto emittente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'elemento richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l'ulteriore finalità di consentire l'evasione a terzi. Il reato non potrà ricorrere laddove il soggetto che agisca esclusivamente per finalità differenti da quelle di consentire un'altra evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici.

<sup>(10)</sup> In base all'art. 1, co. 1, lett. g-ter, D. Lgs. n. 74/2000 "per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiali nonché quelle realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà".

<sup>(11)</sup> Art. 1, co 60-65, Legge n. 145/2018.

<sup>(12)</sup> Art. 1, co. 184-197, Legge n. 160/2019 e Art. 1, co. 1054-1058, Legge n. 178/2020.

A tale proposito, occorre ricordare che l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora nella commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. In tale ipotesi, l'interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sotto banco di parte delle somme fatturate ed apparentemente incassate.

• ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000)***

Tale reato è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia nell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur* a titolo di imposta. Il reato si intende commesso anche se l'evasione che ne deriva non supera una determinata soglia.

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “*fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*” e nel fine “*di consentire l'evasione a terzi*”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione”. La giurisprudenza ha esteso l'ambito oggettivo includendovi non solo le scritture ed i documenti fiscali obbligatori, ma anche le scritture richieste dalla natura dell'impresa e dall'attività svolta.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione<sup>13</sup> o l'occultamento<sup>14</sup> delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo legge. Considerato che la norma prevede queste due distinte condotte, è possibile che si possa verificare un concorso interno di reati, allorché il soggetto agente prima occulti e successivamente distrugga i documenti.

Il reato è da considerarsi istantaneo, nel caso di distruzione delle scritture contabili, e permanente, nel caso di occultamento, con conseguenze diverse rispetto alla determinazione del momento consumativo.

Tale reato si configura ad esempio, quando, in occasione di una verifica/ispezione fiscale, un dipendente della Società si rifiuta di esibire documentazione fiscale per cui è imposto un obbligo di conservazione, tramite una condotta idonea a ostacolare la reperibilità e la fruizione della stessa.

Nell'ambito di tale reato si segnala infine che, a partire dal 2022, sono entrate in vigore le nuove “Linee Guida Agid” sulla conservazione digitale, che evidenziano l'assoluta rilevanza all'interno

(<sup>13</sup>) Per distruzione si intende l'eliminazione totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche nell'ipotesi che il documento sia disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l'amministrazione finanziaria.

(<sup>14</sup>) Per occultamento si intende il materiale nascondimento delle scritture o dei documenti, così da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento.

di ogni ente della figura del “Responsabile della Conservazione”, ovvero la persona fisica titolare dei documenti informatici, responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8 comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione (DPCM 3.12.2013). Nella fattispecie, è il responsabile dell’insieme delle attività finalizzate alla conservazione a norma dei documenti informatici versati in conservazione nell’ambito della fornitura del servizio di conservazione.

• ***Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000)***

Tale reato si realizza mediante atti di disposizione da parte del debitore d’imposta, che rendano difficoltosa all’erario l’esercizio della funzione esecutiva. Si tratta quindi di tutelare la “*garanzia patrimoniale (generica) offerta al fisco ai beni dell’obbligato*<sup>15</sup>”.

La fattispecie delittuosa costituisce reato “di pericolo” e non “di danno”.

La condotta rilevante, quindi, può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio *ex ante*, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque da rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura esecutiva in atto.

Il momento consumativo è concordemente individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque azione tale da porre in pericolo l’adempimento di una obbligazione tributaria<sup>16</sup> a prescindere dal successivo adempimento dell’obbligazione stessa.

Con riferimento all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva.

La disposizione assume rilevanza penale, tuttavia, soltanto se il debito erariale, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, è di un “ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila”.

La condotta sanzionata dall’art. 11, co.1, del D.Lgs. n. 74/2000 può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l’alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti.

L’alienazione simulata può essere:

- assoluta, quando le parti non intendono perseguire alcuno scopo, indipendentemente da quanto indicato nel contratto simulato;
- relativa, quando le parti contrattuali intendano perseguire uno scopo diverso rispetto a quello pattuito nella simulazione;
- interposizione fittizia di persona, qualora l’alienazione sia solo formalmente diretta a un soggetto diverso da quello reale.

Il compimento di atti fraudolenti si riferisce, invece, al compimento di atti non simulati, ma caratterizzati da elementi di artificio ed inganno, e comprende tanto il compimento di atti giuridici, quanto quello di atti materiali.

Si pensi ad esempio ad un contribuente che, contestualmente alla notifica di una cartella esattoriale, istituisca fraudolentemente un trust “autodichiarato” (istituto caratterizzato dalla

<sup>(15)</sup> Cass. Pen., Sez. III, n. 36290/2011.

<sup>(16)</sup> Cfr. Cass. Pen., n. 23986/2011.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

coincidenza tra disponente e *trustee*) al fine di rappresentare (falsamente) la separazione tra patrimonio confluito nel fondo in trust dal proprio. Si pensi altresì ad un'operazione di riorganizzazione aziendale attraverso la quale la società debitrice nei confronti dell'Erario decentri ogni attività verso altre società del gruppo riconducibili alla medesima proprietà, lasciando al suo interno il solo rapporto di debito con il Fisco.

• **Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs n. 74/2000)**

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA.

Come specificato dalla norma, esulano dalla fattispecie penale: (i) la non corretta classificazione degli elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti, a condizione che i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio od in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; (ii) la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Inoltre, al di fuori di questi casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lett. a) e b).

Si precisa che tale fattispecie delittuosa, rileva "ai fini della 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di Euro 10.000.000 di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea in cui la condotta è inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele *ex art. 4 del D. Lgs n. 74/2000* integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

A chiarimento della delimitazione delle misure di protezione prescritte dalla direttiva PIF, sono stati perimetrati gli ambiti di intervento ai soli reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, da intendersi come reati: (i) connessi al territorio di due o più Stati membri, (ii) che derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e (iii) il cui danno complessivo causato sia almeno pari a 10 milioni di Euro, da intendersi come effetto cumulato dell'IVA generatosi in capo ai soggetti partecipanti al sistema fraudolento transfrontaliero.

• **Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000)**

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Il delitto di omissa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti d'imposta. È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi o dell'IVA non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale del delitto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di un reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed inderogabile il proprio dovere.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Come sopra ricordato, la fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, qualora commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di Euro".

• ***Indebita compensazione (art. 10-quarter del D.Lgs. n. 74/2000)***

Il delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 74/2000 delinea due fattispecie delittuose, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "*non spettanti*" (vale a dire quelli esistenti, ma che non possono essere utilizzati in compensazione) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "*inesistenti*" (ossia quelli costruiti artificialmente).

La norma penale incriminatrice in commento introduce un reato proprio ed istantaneo, che può essere commesso soltanto dal contribuente chiamato a presentare il mod. F24, nonché, commissivo, in quanto il comportamento incriminato si sostanzia nella presentazione di un mod. F24 con il quale vengono portati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Il delitto di indebita compensazione potrà innescare la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui la compensazione illecita sia connessa con sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di dieci milioni di Euro di imposta evasa.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari**

In considerazione delle attività svolte da 3 B S.p.A. e della sua struttura interna, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto:

- selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- gestione e contabilizzazione fatturazione attiva e passiva;

- negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione note spese del personale;
- gestione della contabilità generale;
- gestione degli archivi;
- gestione delle attività di predisposizione del bilancio d'esercizio;
- gestione operazioni infragruppo;
- monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- monitoraggio del calendario fiscale;
- gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette ed indirette;
- gestione ordini/contratti di vendita;
- gestione cessione e dismissione di asset aziendali;
- gestione dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori;
- gestione flussi logistici di magazzino;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità ad associazioni e clienti;
- gestione della tesoreria.

Gli Uffici direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Direzione Generale;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Tesoreria;
- Risorse umane;
- Ufficio Vendite/Commerciale;
- Ufficio Acquisti;
- *Information Communication Technology*;
- Logistica.

### **3. Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati tributari**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali della Società (e i suoi Collaboratori, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un'adeguata policy fiscale interna ai fini di prevenire i reati tributari 231;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare le fattispecie di reato suddette;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In particolare, allo scopo di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- redigere, fornire e trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società al fine dell'esatto adempimento degli obblighi tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle normative vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- non contabilizzare (o detenere al fine della prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e dell'IVA elementi passivi fittizi, derivanti da fatture od altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- non indicare nelle dichiarazioni tributarie elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate sotto l'aspetto



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

oggettivo o soggettivo, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento od indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto;

- non emettere o rilasciare fatture od altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- non alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- non occultare o distruggere, in tutto od in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi;
- non alienare o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni/cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto od in parte inefficace od infruttuosa la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione degli organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di controllo e verifica legalmente o statutariamente attribuita ai predetti.

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni all'anno tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- effettuazione di una o più riunioni all'anno tra il Collegio Sindacale e la società di revisione all'interno delle quali operare un adeguato scambio informativo;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, in particolare attraverso l'integrazione delle procedure interne prevedenti l'esecuzione di controlli e di controlli rafforzati in presenza di operazioni, situazioni o fatti che denotino un rilevante rischio fiscale.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari di cui all'art. 25- quinquiesdecies**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Collaboratori di 3 B S.p.A. devono attenersi alle seguenti indicazioni e/o procedure:

- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali,

disponibili negli archivi aziendali;

- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi;
- ogni controllo di *audit* interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione del piano dei conti e delle scritture contabili;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali ai fini tributari;
- quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
- analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- effettuazione di attività di verifica della sussistenza di caratteristiche tecnico-professionali e di solidità economico finanziaria dei nuovi fornitori, nonché definizione di modalità di aggiornamento di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari;
- formalizzazione dei contratti di fornitura di beni e servizi (accordi commerciali, contratti di appalto, ordini e conferme d'ordine, ecc.);
- inserimento, nelle previsioni contrattuali con i fornitori, di clausole prevedenti il divieto di cessione del credito ovvero prevedenti la cessione limitatamente ad altre società appartenenti al gruppo del fornitore o a banche, società di cartolarizzazione o di factoring, ovvero altri enti finanziari accreditati;
- implementazione di verifiche rafforzate in relazione ai fornitori aventi sede o domicilio in particolari giurisdizioni, assumendo come riferimento a fornitori aventi sede o domicilio in Stati o territori diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale (MEF) 17.01.2017, ovvero rientranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, ovvero rientranti nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio e da altre giurisdizioni monitorate dal GAFI (di seguito definite "Liste di riferimento"); identificazione dei soggetti responsabili della supervisione delle eventuali "red flag" evidenziate dall'analisi;
- implementazione ed applicazione di procedure specifiche in relazione alle spese di sponsorizzazione e liberalità a terzi, in particolare associazioni ed enti, ad esclusione di quelle di modesto ammontare, prevedenti in particolare quanto segue: condivisione dell'iniziativa della sponsorizzazione con più livelli aziendali; approvazione del contratto di sponsorizzazione da parte della posizione aziendale abilitata; verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione e raccolta della relativa documentazione; verifica circa la completezza e l'accuratezza dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione; verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di sponsorizzazione o di liberalità rispetto alla proposta originaria o al contratto approvato;
- definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza; definizione di specifici livelli approvativi degli omaggi e delle spese di rappresentanza; adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza, salvo quelle di modico valore, al fine di agevolare l'individuazione beneficiari e lo scopo della spesa;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- controllo della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, operazione avvenuta e fattura; verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto; verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura; nel caso di divergenza tra l'IBAN indicato nella fattura di acquisto e quello presente nell'anagrafica dei fornitori, previsione dell'esecuzione di controlli rafforzati;
- astensione della Società dal ricorso alle delegazioni di pagamento, fatte salve eventuali eccezioni motivate e appositamente autorizzate;
- analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o disallineamento tra lo Stato della sede o residenza del fornitore e lo Stato di sede o residenza della banca di appoggio);
- effettuazione di attività di identificazione dei nuovi clienti e del loro ambito di operatività, acquisendo la relativa documentazione, con previsione delle modalità di aggiornamento delle posizioni; definizione dei requisiti dimensionali e qualitativi al di sotto od al di fuori dei quali sono ammesse procedure semplificate di verifica;
- formalizzazione dei contratti di vendita di bene e servizi (accordi commerciali, contratti di appalto, ordini e conferme d'ordine, ecc.);
- implementazione di verifiche rafforzate in relazione ai clienti aventi sede o domicilio in particolari giurisdizioni, assumendo come riferimento le "Liste di riferimento"; identificazione dei soggetti responsabili della supervisione delle eventuali "red flag" evidenziate dall'analisi;
- effettuazione di verifiche appropriate in presenza di pagamenti provenienti da soggetti diversi dal cliente, per conto del quale questi pagamenti vengono eseguiti;
- effettuazione di verifiche appropriate nei casi di richiesta, da parte del cliente, di cessione del credito a terzi;
- effettuazione di verifiche rafforzate in caso di rimesse provenienti da banche od istituzioni finanziarie aventi sede o domicilio in Stati o territorio compresi nelle "Liste di riferimento";
- analisi periodica delle anomalie (ad esempio, stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica o delle coordinate bancarie);
- conservazione/archiviazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria secondo adeguati standard di sicurezza;
- effettuazioni di riconciliazioni periodiche dei conti correnti;
- divieto di utilizzo del denaro contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento di fondi, salvo eventuali eccezioni dettate da esigenze operative e purché per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge;
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed altri adempimenti di natura tributaria;
- monitoraggio delle novità normative in materia fiscale;
- controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli di natura complementare sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- analisi dell'andamento delle poste attive e passive rispetto ai dati storici, allo scopo di individuare eventuali situazioni anomale;



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte ed alla compilazione delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie, nonché alla compilazione dei modelli di versamento dei tributi, eventualmente anche attraverso qualificati consulenti esterni nei casi di maggiore complessità;
- verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi IVA a credito o a debito con i relativi conti della contabilità generale e dei registri IVA;
- verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle compensazioni delle imposte;
- verifica circa la veridicità e correttezza delle certificazioni o dei documenti a supporto dei crediti d'imposta, nonché all'avvenuta apposizione da parte di professionisti abilitati, nei casi previsti dalla normativa fiscale, dei visti di conformità propedeutici alla cessione e/o all'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali;
- verifica presso gli elenchi tenuti dall'Amministrazione Finanziaria e presso gli ordini professionali dell'iscrizione e del rispetto dei requisiti professionali ed assicurativi dei soggetti che hanno apposto i visti di conformità relativi ai crediti fiscali oggetto di cessione e/o utilizzo;
- verifica circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie e dei modelli di versamento dei tributi ed acquisizione e conservazione delle ricevute di trasmissione o pagamento;
- definizione dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni *intercompany*; definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- formalizzazione dei contratti aventi per oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le società del gruppo a cui la Società appartiene; individuazione ed approvazione del trasferimento *intercompany* di fondi a qualsiasi titolo;
- adozione ed applicazione di una procedura di gestione delle trasferte del personale e degli amministratori, con verifica delle spese sostenute e della correlata documentazione giustificativa, integrata, ove occorra, con la motivazione delle spese; effettuazione di un controllo periodico dei dati inseriti nel sistema dal consulente del lavoro relativamente al personale in carico nonché della corrispondenza tra numero dei cedolini paga ed il numero dei dipendenti in carico;
- adozione ed applicazione di adeguate procedure inerenti alla archiviazione e conservazione delle scritture contabili, dei registri e dei documenti obbligatori, anche attraverso l'ausilio di qualificati soggetti esterni; nomina di un responsabile aziendale della conservazione dei documenti con competenze IT; effettuazione di periodiche visite di *audit* presso il soggetto od i soggetti esterni a cui sono demandate l'archiviazione e la conservazione;
- effettuazione delle verifiche all'atto di ricevimento delle merci in relazione alla coerenza con il documento di trasporto e l'ordine riportato nel sistema gestionale; applicazione di specifiche procedure in caso di non coincidenza della qualità o del prezzo della merce; effettuazione, almeno a campione, della quantità e qualità della merce rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- effettuazione di accertamenti di magazzino specifici in caso di merci provenienti da un soggetto diverso dal fornitore (c.d. operazioni triangolari); effettuazione di verifiche

rafforzate ove il luogo di provenienza della merce o il fornitore sia ubicato in un Paese o territorio compreso nelle “Liste di riferimento”;

- nell’ipotesi di operazioni di M&A e/o di finanza straordinaria verificare che i corrispettivi di cessione/acquisizione pattuiti rispettino il valore venale in comune commercio degli *asset* aziendali oggetto di cessione/acquisizione; tale verifica e/o controllo dovrà essere effettuato, qualora necessario, anche mediante il ricorso all’utilizzo di stime, perizie e valutazioni formulate e/o redatte da soggetti terzi abilitati ed iscritti nei rispettivi albi ed elenchi professionali di competenza utilizzando i principi di indipendenza e scetticismo professionale;
- definizione dei ruoli e dei compiti della gestione della corrispondenza (cartacea, raccomandate e PEC).

È fatto altresì obbligo ai Collaboratori di 3 B S.p.A. (nonché a Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei regolamenti tempo per tempo adottati della Società.

## 5. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. Verifica altresì l’effettiva osservanza dei principi di comportamento e di controllo e delle procedure specifiche adottate per la prevenzione dei reati indicati *sub* par. 1.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## 6. Flussi informativi

L’OdV deve essere informato:

OGGETTO FLUSSO INFORMATIVO	STRUTTURA RESPONSABILE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Incontro annuale con il Collegio Sindacale e la società di revisione per riscontrare eventuali criticità rilevate.	---	OdV	Annuale
Ispezioni e verifiche fiscali.	Direzione	OdV	Semestrale



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

	A.F.C.; Ufficio Legale		
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento.	Direzione A.F.C.; Ufficio Legale	OdV	Tempestiva
Notifica di avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.	Direzione A.F.C.; Ufficio Legale	OdV	Semestrale
Riepilogo del sistema di deleghe e procure, con indicazione di eventuali nuove procure e procure revocate.	Ufficio Legale	OdV	Semestrale